

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 maggio 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2020, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi). (21R00094). Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2020, n. 20.

Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo. (21R00077) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2020, n. 21.

Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico. (21R00079) Pag. 6

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2020, n. 22.

Misure finanziarie intersettoriali. (21R00085) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2020, n. 23.

Misure finanziarie urgenti. (21R00078). Pag. 30


REGIONE SICILIA


DECRETO PRESIDENZIALE 8 ottobre 2020, n. 27.

Revisione biennale delle Tabelle "A" e "B" allegate al D.P.Reg. 23 gennaio 2012, n. 12, Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico. (21R00090) Pag. 32

DECRETO PRESIDENZIALE 5 novembre 2020, n. 28.

Regolamento di attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 "Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni "Resto al Sud". (21R00091). Pag. 34





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2020, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4855 del 27 novembre 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

convocato in videoconferenza;

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 19/2020

1. All'art. 4, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi), le parole «dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche».

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 19/2020

1. All'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 19/2020, le parole «dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche».

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 19/2020

1. All'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 19/2020, le parole «dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche».

Art. 4.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 19/2020

1. All'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 19/2020, le parole «dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei canoni idrici corrisposti ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 relativi alle grandi derivazioni idroelettriche».

Art. 5.

Interpretazione autentica dell'art. 8 della legge regionale n. 19/2020 e decorrenza dei trasferimenti

1. Le disposizioni abrogative stabilite all'art. 8 della legge regionale n. 19/2020 sono da intendersi con effetto a far data dal 1° gennaio 2020.

2. I trasferimenti delle risorse di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale n. 19/2020, decorrono a far data dal 1° gennaio 2020, previa sottoscrizione delle intese previste agli articoli 5 e 6 della legge medesima.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 26 novembre 2020

CIRIO

(Omissis).

21R00094



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2020, n. 20.

Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. SO36 dell'11 novembre 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

*Modifiche all'art. 2
della legge regionale n. 18/2015*

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), sono inseriti i seguenti:

«2-*ter*. Gli enti locali della Regione assicurano la razionalizzazione e il contenimento della spesa nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2-*bis*, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 e delle misure previste dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali.

2-*quater*. La misura del concorso finanziario di cui al comma 2-*bis* può essere aggiornata in esito alla revisione, tramite accordo, delle relazioni finanziarie fra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia.»

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 18
della legge regionale n. 18/2015*

1. L'art. 18 della legge regionale n. 18/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Obblighi di finanza pubblica*). — 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 2-*bis*, in attuazione del principio di cui all'art. 2, comma 2, il presente capo disciplina gli obblighi di finanza pubblica degli enti locali della Regione.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con deliberazione definisce i termini e le modalità per il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.»

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 19
della legge regionale n. 18/2015*

1. L'art. 19 della legge regionale n. 18/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Definizione degli obblighi di finanza pubblica degli enti locali*). — 1. Gli enti locali sono tenuti ad assicurare:

- a) l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 20;
- b) la sostenibilità del debito ai sensi dell'art. 21;
- c) la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'art. 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.»

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 20
della legge regionale n. 18/2015*

1. L'art. 20 della legge regionale n. 18/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Equilibrio di bilancio*). — 1. L'equilibrio di bilancio è previsto e disciplinato dalla normativa statale.»

Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 21
della legge regionale n. 18/2015*

1. L'art. 21 della legge regionale n. 18/2015 è sostituito dal seguente:


«Art. 21 (*Sostenibilità del debito*). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli enti locali assicurano la sostenibilità del debito mantenendo il medesimo entro un valore soglia.

2. Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale fra la spesa per rimborso di prestiti e le entrate correnti, calcolato con i dati relativi al rendiconto di gestione e desunto dal "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-*bis* del decreto legislativo n. 118/2011.

3. Il valore soglia può essere differenziato per classe demografica.

4. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'art. 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità del debito.

5. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.



6. Per i comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 5 è di sei anni.

7. Gli enti locali che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 possono incrementare il proprio debito fino al raggiungimento del valore soglia.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2015

1. L'art. 22 della legge regionale n. 18/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Sostenibilità della spesa di personale*). —

1. Gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia.

2. Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

3. Il valore soglia può essere differenziato per classi demografiche.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000.

5. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'art. 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità della spesa di personale.

6. La Giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 5, tiene conto, prevedendo opportuni correttivi al calcolo del valore soglia, delle specificità dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli-Venezia Giulia.

7. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.

8. Per i comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 7 è di sei anni.

9. Le aziende per i servizi alla persona e le aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del servizio sociale dei comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, osservano i limiti previsti dal comma 1, in relazione al personale riferito alla gestione del servizio sociale. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 18, comma 2, sono definiti termini e modalità per tali enti.».

Art. 7.

Inserimento degli articoli 22-bis e 22-ter nella legge regionale n. 18/2015

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 18/2015 sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-bis (*Monitoraggio regionale degli obblighi di finanza pubblica*). — 1. Per l'acquisizione di elementi utili alla verifica del rispetto degli obblighi di finanza pubblica del sistema integrato è previsto un monitoraggio annuale degli obblighi di cui agli articoli 20, 21 e 22.

2. Il monitoraggio previsto in relazione all'art. 22 ha, altresì, l'obiettivo di valutare gli effetti complessivi e di impatto in relazione alla spesa di personale degli enti locali sul sistema integrato.

3. In relazione alle risultanze del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere previste modifiche ai valori soglia, nonché al regime sanzionatorio previsto all'art. 22-ter.

4. L'ufficio regionale competente definisce con provvedimento gli aspetti operativi connessi all'attività di monitoraggio e approva la relativa modulistica.

5. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dall'art. 20 l'ufficio regionale competente si avvale dei dati a rendiconto inviati dagli enti locali alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dagli articoli 21 e 22 gli enti locali inviano annualmente all'ufficio regionale competente le informazioni relative ai dati a rendiconto entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione.

Art. 22-ter (*Mancato rientro al di sotto dei valori soglia di riferimento*). — 1. Gli enti locali non possono contrarre nuovo debito se, decorso il termine previsto all'art. 21, commi 5 e 6, non hanno ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui all'art. 21, comma 1.


2. Gli enti locali non possono assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se, decorso il termine previsto all'art. 22, commi 7 e 8, non hanno ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui all'art. 22, comma 1.

3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 operano sino a quando l'ente non ha ricondotto i due parametri ivi previsti entro il valore soglia di riferimento.».

Art. 8.

Abrogazione dell'art. 23 della legge regionale n. 18/2015

1. L'art. 23 della legge regionale n. 18/2015 è abrogato.



Art. 9.

*Modifiche all'art. 30
della legge regionale n.18/2015*

1. All'art. 30 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: «, che permettono di collocare i bilanci medesimi in categorie»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con regolamento regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sono definiti, con cadenza triennale:

a) le categorie in cui sono collocati i bilanci degli enti locali;

b) gli indici di stabilità finanziaria;

c) le eventuali condizioni gestionali significative;

d) gli ulteriori criteri per gli inserimenti dei bilanci degli enti locali nelle categorie di cui alla lettera a);

e) lo schema di documento di sintesi degli indici di cui alla lettera b).».

Art. 10.

*Modifiche all'art. 31
della legge regionale n. 18/2015*

1. All'art. 31 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Monitoraggio delle condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 3-bis il periodo: «Le misure incentivanti e sanzionatorie di cui all'art. 30, comma 3, lettera d-bis), sono definite in esito alla sperimentazione.» è soppresso;

d) il comma 4 è abrogato.

Art. 11.

*Modifica all'art. 33
della legge regionale n. 18/2015*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 18/2015 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con legge regionale sono definite le procedure connesse al dissesto finanziario degli enti locali, all'attività dell'organo di liquidazione, all'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, alle disposizioni concernenti il bilancio stabilmente riequilibrato, alle condizioni e ai limiti conseguenti al risanamento.».

Art. 12.

*Modifiche all'art. 34
della legge regionale n. 18/2015*

1. All'art. 34 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «, anche attraverso la Piattaforma digitale di cui all'art. 10, comma 39, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014)» sono soppresse;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 13.

*Sostituzione dell'art. 35
della legge regionale n. 18/2015*

1. L'art. 35 della legge regionale n. 18/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (*Andamento e monitoraggio della finanza pubblica locale*). — 1. La Regione assicura a favore degli enti locali il supporto alla corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche per individuare carenze e prevenire criticità nell'interesse del sistema integrato.

2. La Regione favorisce una cultura di attento e costante controllo degli equilibri finanziari, di condivisione delle buone pratiche e di valorizzazione dei territori, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema integrato.

3. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, la Regione effettua un monitoraggio dei conti pubblici, anche tramite l'attività di cui all'art. 31, comma 1, allo scopo di valutare la sostenibilità del sistema integrato.

4. Per le attività previste ai commi da 1 a 3 la Regione può avvalersi del contributo dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali.


5. La Giunta regionale può definire con deliberazione ambiti specifici di monitoraggio, nonché le modalità di attuazione del medesimo, anche mediante tecniche di campionamento.

6. La Giunta regionale informa il consiglio regionale e il consiglio delle autonomie locali, con cadenza periodica, sull'andamento e sugli esiti dei monitoraggi della finanza pubblica locale del sistema integrato.».

Art. 14.

*Abrogazione dell'art. 36
della legge regionale n. 18/2015*

1. L'art. 36 della legge regionale n. 18/2015 è abrogato.



Art. 15.

*Modifica all'art. 39
della legge regionale n. 18/2015*

1. Al comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 18/2015 le parole: «art. 36» sono sostituite dalle seguenti: «art. 35».

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. L'ufficio regionale competente che accerta il mancato raggiungimento, da parte degli enti locali, degli obiettivi fissati per gli esercizi precedenti all'esercizio 2021, applica le sanzioni nell'anno successivo a quello in cui è venuto a conoscenza del mancato raggiungimento degli obiettivi medesimi.

2. In sede di prima applicazione la deliberazione di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 18/2015, come sostituito dall'art. 2, è adottata entro il 31 gennaio 2021.

Art. 17.

Concertazione delle politiche di sviluppo

1. La Regione concerta annualmente con gli enti locali le politiche di sviluppo del sistema integrato Regione-autonomie locali, per favorirne il coordinamento e per promuovere un sistema di *governance* tra le amministrazioni locali mediante il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale e di interesse strategico regionale.

2. La concertazione per lo sviluppo dei territori si svolge tra la Regione, i comuni in forma singola o associata, le comunità di montagna e la comunità collinare del Friuli.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del consiglio delle autonomie locali, sono disciplinate le procedure della concertazione, le tipologie di quote del fondo e le tipologie di interventi finanziabili con tali quote, le modalità di presentazione delle proposte di investimento da parte degli enti locali, nonché ogni altra previsione funzionale al riparto e alla gestione delle risorse di cui al comma 4.

4. Le risorse finanziarie per la concertazione sono determinate annualmente nell'ambito della legge regionale di stabilità.

5. Le risorse della concertazione non sono cumulabili con altre risorse regionali e non finanziano interventi parziali, salvo i lotti funzionali.

6. Una volta conclusa la procedura di concertazione e definito il riparto con legge regionale, le risorse individuate per i singoli investimenti non possono essere oggetto di devoluzione a favore di altri interventi.

7. Le direzioni centrali competenti per materia gestiscono la concessione, l'erogazione, il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti, la proroga della tempistica, se prevista dalla deliberazione di cui al comma 3, la verifica della rendicontazione finale degli interventi finanziati e ogni altro adempimento connesso e conseguente con riferimento agli investimenti rientranti nel settore seguito per competenza.

8. Per la rendicontazione finale degli investimenti concertati trova applicazione l'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 18.

*Abrogazione di disposizioni della legge regionale
n. 18/2015 concernenti le risorse per investimenti
straordinari delle unioni territoriali intercomunali e
dei comuni non in unione*

1. In relazione alla previsione dell'art. 17, sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 18/2015:

- a) l'art. 7;
- b) il comma 4 dell'art. 13;
- c) la lettera b) del comma 9 e i commi da 10 a 10-ter dell'art. 14.».

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 novembre 2020

FEDRIGA

(*Omissis*).

21R00077



LEGGE REGIONALE 6 novembre 2020, n. 21.

Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. SO36 dell'11 novembre 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), nonché del combinato disposto dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, disciplina, in applicazione dell'art. 12, commi da 1 a 1-*octies*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico di cui all'art. 6, comma 2, lettera *a*), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

2. La presente legge persegue l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico regionale nell'ottica dello sviluppo sostenibile e concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici di Agenda 2030 delle Nazioni unite, sottoscritta il 25 settembre 2015, e del *Green Deal* europeo di cui alla comunicazione COM (2019) 640 *final*, dell'11 dicembre 2019, finalizzati alla transizione verso l'energia pulita e accessibile.

Art. 2.

Regime delle opere e dei beni

1. Nei casi di scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico o di decadenza o di revoca della concessione o di rinuncia alla concessione,

il concessionario consegna le opere di cui all'art. 25, primo comma, del regio decreto n. 1775/1933, in stato di regolare funzionamento, alla Regione che ne acquisisce la proprietà senza la corresponsione di alcun compenso al concessionario uscente.

2. Le opere di cui al comma 1 entrano a far parte del demanio idrico della Regione e sono destinate a essere utilizzate ai fini della concessione di una derivazione d'acqua in base alle determinazioni assunte con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 5.

3. Gli investimenti effettuati sulle opere di cui al comma 1 dal concessionario uscente con oneri a proprio carico, in base alle disposizioni del provvedimento di concessione o di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità concedente, sono indennizzati dal concessionario subentrante per un importo pari al valore dell'investimento non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del regio decreto n. 1775/1933.

4. Nei casi di cui al comma 1 la Regione, in base alle determinazioni assunte con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 5, può acquisire in proprietà i beni di cui all'art. 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775/1933, ritenuti funzionali rispetto alle opere di cui al comma 1, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo determinato ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 1-*ter*, lettera *n*), del decreto legislativo n. 79/1999.

5. Nel caso in cui i beni di cui al comma 4 non vengano acquisiti in proprietà dalla Regione trova applicazione l'art. 12, comma 1-*ter*, lettera *n*), del decreto legislativo n. 79/1999.

6. Al fine di garantire la continuità della produzione elettrica, nonché il regolare stato di funzionamento, la normale conduzione e l'esercizio delle opere di cui all'art. 25, primo comma, del regio decreto n. 1775/1933, e dei beni di cui all'art. 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775/1933, acquisiti in proprietà dalla Regione, tali opere e beni restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione. L'eventuale necessità di sottoporre le opere e i beni a interventi di manutenzione è previamente autorizzata dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

Art. 3.

Rapporto di fine concessione

1. Il concessionario di una grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, tre anni prima della scadenza della concessione, è tenuto a presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche un rapporto di fine concessione relativo alle opere, ai beni e ai rapporti giuridici afferenti l'esercizio della concessione.

2. Nei casi di decadenza o di revoca della concessione o di rinuncia alla concessione il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

3. Il rapporto di fine concessione contiene:

a) l'inventario delle opere di cui all'art. 25, primo comma, del regio decreto n. 1775/1933;



b) l'inventario dei beni di cui all'art. 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775/1933, e di cui all'art. 12, commi 1 e 1-ter, lettera n), del decreto legislativo n. 79/1999;

c) una relazione analitica, sottoscritta da uno o più tecnici abilitati in base alle competenze necessarie; la relazione contiene la descrizione della funzionalità, dello stato di fatto, delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali, nonché dello stato di efficienza e di funzionamento delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b); la relazione contiene, altresì, informazioni in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate di idonei rilievi, nonché il programma per il mantenimento e per il recupero del volume utile dell'invaso e per la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico, fino alla scadenza della concessione;

d) lo stato di consistenza attuale delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), sottoscritto da uno o più tecnici abilitati in base alle competenze necessarie; lo stato di consistenza è costituito da: disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elaborati tecnici, riferimenti e descrizione di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario; lo stato di consistenza è corredato dell'elenco dei dati identificativi catastali delle opere, dei beni e degli impianti e dei relativi manuali di uso e manutenzione, nonché dei documenti progettuali delle opere e dei beni esistenti che, qualora non disponibili, sono sostituiti da idonea documentazione sottoscritta da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze necessarie, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali di tali opere e beni;

e) l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti negli ultimi venti anni e da eseguire fino alla scadenza della concessione; l'elenco contiene una distinta rendicontazione analitica dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 26 del regio decreto n. 1775/1933 e indica i provvedimenti di autorizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria rilasciati dall'autorità competente;

f) l'elenco delle eventuali obbligazioni giuridiche a favore di terzi, nonché i pesi e i gravami che interessano le opere e i beni di cui alle lettere a) e b);

g) i dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni e i dati orari dei consumi di energia utilizzata per il pompaggio a monte relativi agli impianti con accumulo dotati di stazioni di pompaggio;

h) i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale, nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla produzione di energia;

i) gli elementi desumibili dagli atti contabili del concessionario uscente che consentano, per le finalità di cui all'art. 12, comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo n. 79/1999, di determinare il prezzo dei beni di cui alla lettera b); nel caso in cui tali elementi non siano reperibili dagli atti contabili, il concessionario uscente è tenuto a presentare una perizia asseverata recante la ricostruzione del valore residuo dei beni.

4. Il rapporto di fine concessione è redatto su supporto informatico e i contenuti sono organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contraddittorio di cui al comma 8.

5. Qualora il rapporto di fine concessione necessiti di integrazioni o di rettifiche dei dati inseriti, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche assegna al concessionario un termine perentorio per provvedere.

6. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche può acquisire informazioni e dati anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi e tramite incarico a soggetti terzi, con costi a carico del concessionario.

7. I concessionari uscenti hanno l'obbligo di consentire l'accesso alle opere e ai fabbricati, oggetto della concessione, nonché di rendere disponibili le informazioni al personale della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

8. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche effettua la verifica del contenuto del rapporto di fine concessione, anche in contraddittorio con il concessionario uscente, al fine di procedere all'inventario delle opere e dei beni e di predisporre gli atti necessari all'acquisizione in proprietà da parte della Regione delle opere di cui all'art. 25, primo comma, del regio decreto n. 1775/1933, nonché dei beni di cui all'art. 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775/1933.

9. Il rapporto di fine concessione di cui al comma 1, nonché la documentazione tecnica afferente alla ricognizione dei beni e delle opere, sono resi pubblici e disponibili nell'ambito della procedura di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, fatta salva la facoltà del concessionario, ai sensi dell'art. 99 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), di presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, una richiesta motivata di non rendere pubblica una parte di tali documenti per ragioni di segreto industriale. La struttura regionale competente accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.

Art. 4.

Concessioni di derivazione d'acqua interregionali

1. Nel caso in cui una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico interessi i territori della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto, la procedura di assegnazione è definita tra le Regioni interessate, sulla base di un protocollo d'intesa approvato dalla Giunta regionale.

2. Le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua sono di competenza della Regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.



Art. 5.

Valutazione dell'uso idroelettrico

1. Ai fini dell'indizione della procedura a evidenza pubblica per l'assegnazione di una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, la Regione valuta l'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa acquisizione del parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del parere del Ministero dello sviluppo economico, sentiti i comuni e le comunità di montagna territorialmente interessati dalla derivazione:

a) in funzione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, nel rispetto delle previsioni del Piano regionale di tutela delle acque, dei Piani generali di bonifica e in coerenza con il Piano di bacino distrettuale, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica a uso potabile e irriguo, nonché in funzione delle esigenze di tutela espresse dalle misure di conservazione e dai piani di gestione dei siti Natura 2000, in base agli obiettivi di conservazione previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

b) in considerazione degli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili previsti nel Piano energetico regionale;

c) in base a valutazioni in ordine a utilizzi diversi delle acque che comportino maggiori benefici complessivi di carattere ambientale e socio-economico, anche a seguito delle variazioni di disponibilità conseguenti al cambiamento climatico;

d) sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nel rapporto di fine concessione di cui all'art. 3.

Art. 6.

Modalità di assegnazione delle concessioni

1. Le concessioni di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico possono essere assegnate, secondo le seguenti modalità, in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 10:

a) a operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedura a evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica), mediante l'espletamento di un'unica gara con procedura a evidenza pubblica avente ad oggetto la scelta del socio privato e l'affidamento della concessione;

c) mediante forme di partenariato pubblico privato, ai sensi dell'art. 179 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che prevedano la scelta dell'operatore economico con procedure a evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

Art. 7.

Società a capitale misto pubblico privato

1. Nel caso di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, la Regione è autorizzata a costituire società a capitale misto pubblico privato alle quali assegnare le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

2. L'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico ha luogo a seguito della selezione del socio privato, mediante procedura a evidenza pubblica avente ad oggetto la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento della concessione che costituisce l'oggetto esclusivo della società mista.

Art. 8.

Durata delle concessioni

1. La concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico è rilasciata per una durata compresa tra venti e quaranta anni, che può essere aumentata al massimo di dieci anni in relazione all'entità degli investimenti ritenuti necessari, alla potenza nominale media annua della concessione, nonché agli interventi di miglioramento e risanamento ambientale.

Capo II

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 9.

Procedura di assegnazione

1. La procedura di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, a esclusione del caso di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, si articola nelle seguenti fasi:

a) indizione della procedura di assegnazione ai sensi dell'art. 10;

b) pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 11;


c) presentazione delle istanze di concessione, della documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria prescritta;

d) valutazione di ammissibilità delle istanze di concessione di cui alla lettera *c)*;

e) valutazione dei requisiti di ammissione dei soggetti istanti di cui all'art. 19;

f) procedimento unico di selezione dei progetti nell'ambito del quale, ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter, lettera *m)*, del decreto legislativo n. 79/1999, hanno luogo:

1) l'acquisizione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza, dell'autorizzazione paesaggistica, nonché l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa statale, regionale o locale; tale fase si svolge nell'ambito



della conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

2) l'eventuale partecipazione alla valutazione dei progetti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter, lettera m), del decreto legislativo n. 79/1999;

3) l'adeguamento dei progetti alle prescrizioni adottate in esito alla fase di cui al numero 1);

4) la presentazione dell'offerta economica;

5) la valutazione delle istanze e dei progetti secondo i criteri stabiliti dal bando di gara in base all'art. 12;

6) l'aggiudicazione e l'assegnazione della concessione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

g) emissione del provvedimento di concessione e sottoscrizione del relativo disciplinare di cui all'art. 20.

2. Con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per lo svolgimento della procedura di cui al comma 1.

Art. 10.

Indizione della procedura di assegnazione

1. Almeno due anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, nonché nei casi di decadenza o di revoca della concessione o di rinuncia alla concessione, con deliberazione della Giunta regionale è indetta la procedura di assegnazione della concessione.

2. La procedura di assegnazione può essere indetta per una singola concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico o per più concessioni insistenti su un medesimo bacino idrografico o su bacini idrografici interconnessi nei casi in cui ne sia stata valutata la convenienza per gli aspetti socio-economici, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio.

3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 stabilisce per ciascuna concessione:

a) l'oggetto della procedura di assegnazione;

b) le modalità di assegnazione di cui all'art. 6;

c) nel caso di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), la forma societaria, la quota di capitale sociale da riservare al socio privato selezionato, la quota di partecipazione della Regione al capitale sociale non inferiore al 51 per cento, gli altri soggetti pubblici che partecipano alla società, lo schema dello statuto e dei patti parasociali, in ordine alla società a capitale misto pubblico privato;

d) gli elementi essenziali del bando di gara di cui all'art. 11;

e) i criteri di valutazione di cui all'art. 12;

f) le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia gratuita for-

nita dal concessionario ai sensi dell'art. 18, nonché i relativi criteri di riparto, sentiti i comuni e le comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, o, in alternativa, la monetizzazione, anche integrale, dell'energia fornita gratuitamente, previo parere della competente Commissione consiliare;

g) i requisiti di ammissione di cui all'art. 19;

h) l'importo del canone di concessione di cui all'art. 21.

4. I concessionari uscenti, nei due anni precedenti la scadenza della concessione e fino alla conclusione della procedura per l'assegnazione della concessione stessa, non possono presentare istanze volte a ottenere una variante ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

Art. 11.

Bando di gara

1. Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico contiene:

a) la descrizione dello stato di consistenza delle opere e dei beni di cui all'art. 2;

b) l'indennizzo, posto a carico del concessionario subentrante, ai sensi dell'art. 2, comma 3;

c) il prezzo dei beni di cui all'art. 2, comma 4;

d) le modalità e gli obblighi per l'utilizzo delle opere di cui all'art. 25, primo comma, del regio decreto n. 1775/1933;

e) il canone annuo dovuto dal concessionario per l'utilizzo delle opere di cui all'art. 25, primo comma, del regio decreto n. 1775/1933, e le modalità per il suo aggiornamento;

f) le attività e i servizi funzionali all'esercizio, alla manutenzione e alla custodia delle opere e dei beni;

g) gli interventi da eseguire per lo sviluppo delle opere e dei beni;

h) la modalità di assegnazione della concessione di cui all'art. 6;

i) la durata della concessione ai sensi dell'art. 8;

j) l'indicazione della singola concessione o dell'accorpamento di più concessioni, oggetto della procedura di assegnazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2;


k) le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione alla gara e della relativa documentazione tecnica progettuale, nonché per la presentazione dell'offerta economica;

l) le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione di cui all'art. 9;

m) i criteri di valutazione di cui all'art. 12 specificando gli obiettivi minimi, le classi di punteggio e il loro valore ponderale;

n) gli obblighi e le limitazioni gestionali di cui all'art. 13;

o) i miglioramenti energetici di cui all'art. 14;



p) il miglioramento e il risanamento ambientale di cui all'art. 15;

q) le misure di compensazione di cui all'art. 16;

r) le clausole sociali di cui all'art. 17;

s) l'ammontare di energia elettrica, espressa in kWh per anno, che deve essere fornita gratuitamente alla Regione o la sua monetizzazione, ai sensi dell'art. 18;

t) i requisiti di capacità organizzativa, tecnica, patrimoniale, finanziaria degli operatori economici ai sensi dell'art. 19, con particolare riferimento alla soglia, espressa in MW, della potenza nominale media annua nel rispetto di quanto disposto dall'art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016;

u) le garanzie finanziarie da presentare a corredo dell'offerta di cui all'art. 22.

2. Il bando di gara è pubblicato a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche in conformità alla normativa di settore.

Art. 12.

Criteria di valutazione

1. I criteri di valutazione dei progetti presentati ai fini dell'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico sono i seguenti:

a) l'entità dell'offerta economica relativa all'incremento del canone di cui all'art. 21, posto a base di gara, con riferimento sia alla parte variabile sia a quella fissa, che ricomprende anche il canone di cui all'art. 11, comma 1, lettera e);

b) gli interventi e gli investimenti di cui all'art. 14 per l'efficientamento della capacità produttiva degli impianti, finalizzati all'aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti o all'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico, che conseguano un incremento dei valori previsti dal bando di gara;

c) gli interventi di miglioramento e di risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza di cui all'art. 15, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, che prevedano di incrementare i livelli di tutela previsti dal bando di gara;

d) le misure di compensazione territoriale e ambientale di cui all'art. 16;

e) le modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;

f) l'attività di gestione dell'invaso con particolare riferimento ai seguenti elementi:

1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell'invaso, nonché a garantire in ogni tempo la funzionalità degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;

2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;

3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti anche attraverso l'approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e dei bacini idrografici interessati dalle derivazioni;

g) la disponibilità di risorse umane adeguate, organizzative e tecnologiche, idonee a garantire la continuità gestionale e la sicurezza del territorio e degli impianti, l'uso sostenibile dell'acqua e l'adempimento degli obblighi posti a carico del concessionario;

h) l'incremento dei livelli occupazionali e del trattamento economico del personale, nonché l'adozione di misure di sicurezza dei lavoratori ulteriori rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

i) gli standard per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, assicurati dal possesso delle certificazioni ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

j) l'aumento di livelli occupazionali qualificati.

Art. 13.

Obblighi e limitazioni gestionali

1. Gli obblighi e le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter, lettera g), del decreto legislativo n. 79/1999, si riferiscono in particolare:


a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, anche in relazione alle esigenze di laminazione delle piene, nonché alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d'acqua, nel rispetto del Piano di bacino distrettuale e del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA), dei Fogli di condizioni per l'esercizio e la manutenzione (FCM) delle grandi dighe, della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), e del decreto legislativo n. 81/2008;

b) alla previsione dell'utilizzo delle acque invase per usi diversi, per sostenere le portate dei corsi d'acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali e agricoli, o per ridurre gli effetti delle variazioni di portata, o per fronteggiare situazioni di crisi idrica, fermo restando quanto previsto dall'art. 167, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

c) agli obblighi riguardanti la cessione di acque in presenza di situazioni straordinarie quali la prevenzione di calamità e di incendi o per necessità di protezione civile;

d) al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso anche attraverso un'adeguata gestione dei sedimenti;

e) al miglioramento delle modalità gestionali, con particolare riguardo alla modulazione dei rilasci, al fine di ridurre gli effetti delle variazioni di portata e di garantire adeguati deflussi ecologici.



Art. 14.

Miglioramenti energetici

1. In conformità agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e di fonti energetiche rinnovabili e agli indirizzi dettati dal Piano energetico regionale e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), gli obiettivi minimi di miglioramento in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità, da conseguire mediante interventi di manutenzione straordinaria e di modifica degli impianti di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica, ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter, lettera h), del decreto legislativo n. 79/1999, sono riferiti in particolare ai seguenti elementi:

a) l'incremento della producibilità o della potenza di generazione, a parità di risorsa idrica utilizzata, attraverso interventi di efficientamento o di sviluppo del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica o di integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili;

b) l'incremento della potenza nominale, anche conseguente a una più efficiente modulazione e combinazione della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere di derivazione, adduzione e regolazione, anche aumentando il salto utile;

c) l'incremento della capacità di regolazione e modulazione della produzione degli impianti, anche attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo con finalità di adattamento ai cambiamenti climatici, di gestione degli eventi di piena e di regolazione del sistema elettrico.

Art. 15.

Miglioramento e risanamento ambientale

1. In base a quanto stabilito dal Piano regionale di tutela delle acque e dal Piano paesaggistico regionale, gli obiettivi minimi da conseguire mediante la realizzazione di interventi di conservazione, di miglioramento e di risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter, lettera i), del decreto legislativo n. 79/1999, sono riferiti in particolare ai seguenti aspetti:

a) la continuità fluviale;

b) le modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l'applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina di settore;

c) la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione e di erosione dei corsi d'acqua a monte e a valle delle opere di derivazione;

d) la tutela dell'ecosistema, della natura e della biodiversità, con particolare riferimento alla fauna ittica e agli ambienti acquatici;

e) la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento.

Art. 16.

Misure di compensazione

1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale di cui all'art. 12, comma 1-ter, lettera l), del decreto legislativo n. 79/1999, le quali non possono avere carattere esclusivamente patrimoniale o economico e devono essere compatibili con l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, sentiti i comuni e le comunità di montagna dei territori interessati, si riferiscono in particolare a:

a) al ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato, nonché alla tutela dell'ambiente e dei siti naturali;

b) al riassetto territoriale, viabilistico e al paesaggio;

c) al risparmio e all'efficienza energetica;

d) alla tutela attiva e passiva delle specie e dei tipi di *habitat* in precario stato di conservazione nella regione biogeografica interessata;

e) alla valorizzazione turistica e infrastrutturale dei territori interessati dalla derivazione;

f) all'ottimizzazione delle funzioni di contenimento e regolazione delle piene svolte dagli invasi.

Art. 17.

Clausole sociali

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter, lettera o), del decreto legislativo n. 79/1999, e dell'art. 50 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché nel rispetto dei principi dell'Unione europea, nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, fermo restando quanto previsto dal codice civile, trovano applicazione le clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

2. Le clausole sociali di cui al comma 1 prevedono in particolare:

a) l'assorbimento, in conformità alle linee guida recanti «Disciplina delle clausole sociali» dell'Autorità nazionale anticorruzione, del personale utilizzato dal concessionario uscente per la gestione dell'impianto idroelettrico di cui alla concessione di grande derivazione d'acqua oggetto dell'affidamento e presente nell'organico al momento della pubblicazione del bando di gara, il mantenimento dei diritti acquisiti dai lavoratori sulla base di contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali, compresi il trattamento economico, le qualifiche e gli inquadramenti in essere e l'anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge;

b) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

3. Il concessionario subentrante assume l'obbligazione al rispetto delle presenti clausole di salvaguardia sociale con l'atto di concessione.



Art. 18.

Cessione di energia

1. I concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione, energia elettrica in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da destinare nella misura del 100 per cento ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori delle comunità di montagna e dei comuni della Regione interessati dalle derivazioni, in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 10, comma 3.

2. In alternativa alla cessione di energia di cui al comma 1 può essere disposta la monetizzazione, anche integrale, dell'energia fornita gratuitamente.

Art. 19.

Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura per l'assegnazione di una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico gli operatori economici di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016:

a) per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;

b) che non siano stati destinatari di provvedimenti di decadenza da una concessione di derivazione d'acqua a uso idroelettrico;

c) che dimostrino di possedere capacità organizzative, tecniche, patrimoniali e finanziarie adeguate alla tipologia di concessione oggetto della procedura di assegnazione;

d) che si impegnino a mantenere lo stesso oggetto sociale durante l'intera durata della concessione.

2. Ai fini della dimostrazione di adeguate capacità organizzative e tecniche il partecipante deve attestare di aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi, uno o più impianti idroelettrici, aventi ciascuno una potenza nominale media di concessione pari ad almeno 3 MW.

3. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità patrimoniale e finanziaria il partecipante deve produrre la referenza di due istituti di credito o di società di servizi, iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari, che attestino la possibilità di accedere al credito per un importo, almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando di gara, comprese le somme da corrispondere a titolo di indennizzo al concessionario uscente, ai sensi dell'art. 2, comma 3, nonché per il prezzo dei beni di cui all'art. 2, comma 5, dei quali sia previsto l'utilizzo.

4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono stabiliti in relazione all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, nonché al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della producibilità, volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi, degli sbarramenti, degli invasi e, in generale, delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza.

Capo III

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

Art. 20.

Provvedimento di concessione

1. Entro novanta giorni dall'aggiudicazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche emette il provvedimento di concessione di grande derivazione d'acqua.

2. Entro dieci giorni dall'emissione del provvedimento di concessione di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche lo trasmette all'aggiudicatario e alle amministrazioni coinvolte nel procedimento unico unitamente allo schema del disciplinare.

3. L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del disciplinare, su richiesta della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche:

a) corrisponde il canone di cui all'art. 21 stabilito in sede di aggiudicazione;

b) presta le garanzie finanziarie di cui all'art. 22.


4. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1 assume efficacia dalla data di ricezione da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche del disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario entro il termine fissato nel provvedimento stesso; decorso inutilmente tale termine è dichiarata la decadenza dalla concessione.

5. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1 è pubblicato a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione e i relativi dati sono inseriti nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua di cui all'art. 35 della legge regionale n. 11/2015.

Art. 21.

Canone di concessione

1. A decorrere dal 2021, ai sensi dell'art. 12, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo n. 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico corrispondono alla Regione un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto al netto dell'energia fornita a titolo gratuito e il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il canone di concessione comprende il canone dovuto dal concessionario per l'utilizzo delle opere di cui all'art. 25, primo comma, del regio decreto n. 1775/1933.



2. Con regolamento regionale da emanarsi, previo parere della competente Commissione consiliare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle indicazioni dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA), sono determinati:

a) l'importo unitario della componente fissa che non può essere inferiore a 30 euro, la percentuale della componente variabile, le modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, le modalità di aggiornamento, di versamento, di introito, di controllo e di riscossione dei canoni;

b) i criteri di riparto della quota pari al 100 per cento dei canoni di cui al comma 1, introitati nell'anno precedente, spettante ai comuni e alle comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

3. La componente fissa del canone di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in ragione delle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 22.

Garanzie finanziarie

1. Il soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera b), effettua il deposito cauzionale o presta la garanzia mediante polizza assicurativa o mediante fidejussione bancaria, di importo almeno pari a cinque volte l'ammontare del canone di cui all'art. 21, a garanzia del rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico e dal relativo disciplinare, compresi gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino dello stato dei luoghi conseguenti all'eventuale rimozione delle opere.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono prestate a favore della Regione con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), e secondo la disciplina stabilita dall'art. 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 50/2016.

3. È fatto obbligo al soggetto concessionario di adeguare la garanzia ogni due anni, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT, inviandone contestualmente copia alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

4. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata alla scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico. Nel caso in cui sia prevista l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di ripristino dello stato dei luoghi, conseguenti all'eventuale rimozione delle opere, la garanzia è svincolata a seguito della verifica da parte della struttura regionale competente in materia di gestione di risorse idriche dell'attuazione di tali interventi.

Capo IV

CLAUSOLA VALUTATIVA

Art. 23.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge al fine di valutare l'efficacia delle politiche poste in essere.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale:

a) decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta al Consiglio regionale una relazione che dà conto del processo di attuazione della legge stessa;

b) decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta al Consiglio regionale una relazione relativa all'indizione delle procedure di assegnazione delle concessioni scadute alla data di entrata in vigore della legge stessa o in scadenza entro il 31 luglio 2024;

c) successivamente, con cadenza triennale ed entro il 31 marzo dell'anno seguente il triennio di riferimento, presenta al Consiglio regionale un rapporto nel quale sono illustrati:

1) lo stato di attuazione delle procedure di assegnazione delle concessioni in scadenza;

2) i benefici derivanti dall'eventuale costituzione di una società a capitale misto pubblico privato a prevalente partecipazione regionale, dalla cessione a titolo gratuito dell'energia elettrica e dalla corresponsione dei canoni di concessione;

3) le modalità di applicazione delle clausole sociali con particolare riferimento all'andamento dei livelli occupazionali.

3. La relazione e i rapporti di cui al comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Capo V


NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 24.

Sanzioni

1. La mancata trasmissione del rapporto di fine concessione entro i termini di cui all'art. 3, commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 90.000 euro per ogni mese di ritardo.

2. La mancata integrazione del rapporto di fine concessione entro il termine di cui all'art. 3, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente da un minimo di 12.500 euro a un massimo di 45.000 euro per ogni mese di ritardo.



3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate con le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

Art. 25.

Norme transitorie

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1-*sexies*, del decreto legislativo n. 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 luglio 2024 proseguono, per conto della Regione, l'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione della concessione stessa, nel rispetto del disciplinare in base al quale è esercitata la derivazione, nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 1-*septies*, del decreto legislativo n. 79/1999, i concessionari di cui al comma 1, fino al completamento delle procedure di assegnazione delle concessioni scadute, sono tenuti a versare, oltre al canone determinato dal provvedimento di concessione, anche un canone aggiuntivo pari a 40 euro per kW per l'esercizio degli impianti.

3. Il canone di cui al comma 2 è destinato nella misura del 100 per cento alle comunità di montagna e ai comuni i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, sono determinati i criteri di riparto del canone aggiuntivo tra i soggetti destinatari.

4. A decorrere dal 2021, ai sensi dell'art. 12, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo n. 79/1999, il canone di cui all'art. 21 si applica alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi una scadenza successiva al 31 luglio 2024. I concessionari che hanno versato i canoni relativi al 2021 nell'ammontare previsto dal regolamento previgente sono tenuti a corrispondere la somma a conguaglio del canone dovuto ai sensi del regolamento di cui all'art. 21.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, possono essere stabiliti:

a) la cessione di energia elettrica, espressa in kWh, che i concessionari di cui al comma 1, nonché i titolari di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico aventi una scadenza successiva al 31 luglio 2024, sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione, in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione o, in alternativa, la monetizzazione anche integrale dell'energia fornita gratuiti-

tamente, da destinare nella misura del 100 per cento ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori delle comunità di montagna e dei comuni della Regione interessati dalle derivazioni;

b) le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia gratuita di cui alla lettera *a)* ai fini del miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi prestati, nonché i criteri di riparto, sentiti i comuni e le comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

6. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la concessione sia scaduta, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui all'art. 3 entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

7. Per le concessioni di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza entro il 31 luglio 2024, la relativa procedura di assegnazione è indetta ai sensi dell'art. 9 entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

Norme finanziarie

1. L'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, avente natura programmatica, è subordinata all'allocatione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 21 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 30100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 24 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

Art. 27.

Abrogazioni

1. Il comma 64 dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è abrogato.

Art. 28.

Norme di rinvio

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.



Art. 29.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 novembre 2020

FEDRIGA

(*Omissis*).

21R00079

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2020, n. 22.

Misure finanziarie intersettoriali.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. SO37 dell'11 novembre 2020*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni di carattere finanziario

1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2019, approvato con legge regionale 6 ottobre 2020, n. 16 (Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2019), l'avanzo di amministrazione è stato determinato in complessivi 1.099.726.625,88 euro, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), di cui 209.924.766,25 euro di avanzo libero, che è già stato iscritto con legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli

anni 2020-2022), per l'importo di 40.432.311,35 euro e che si iscrive per l'ulteriore importo di 169.492.454,90 euro con la presente legge.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2022, gli importi previsti dall'art. 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 20), non accertati e non impegnati, avuto riguardo alle variazioni relative ai titoli e alle tipologie e alle missioni, ai programmi e titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella A2.

4. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie e alle missioni e ai programmi e titoli di cui alla annessa Tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.

Art. 2.


Attività produttive

1. Al comma 1 dell'art. 6-*bis* della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole: «nella misura di 10.000 euro, a favore del Consorzio di bonifica della pianura friulana, per la stabilizzazione mediante trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato del personale già assunto ai sensi del predetto art. 2, comma 7, della legge regionale 14/2016 e» sono soppresse.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) le risorse finanziarie disponibili nell'esercizio 2020 per le finalità di cui all'art. 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), per lo scorrimento della graduatoria delle domande presentate nel 2019 per le medesime finalità.

3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) è autorizzato a impiegare le risorse assegnate dall'amministrazione regionale negli esercizi 2017 e 2018 per la concessione dei contributi alle imprese turistiche ai sensi degli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), e dell'art. 59 della legge regionale n. 21/2016, e rimaste inutilizzate, nonché le economie derivanti da rinunce e minori rendicontazioni, per lo scorrimento della graduatoria delle domande presentate nel 2019 per le medesime finalità.



5. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore di PromoTurismoFVG i contributi concessi, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), con il decreto n. 4858/PROTUR del 17 dicembre 2018 del direttore del Servizio turismo della Direzione centrale attività produttive e con il decreto n. 3414/PROTUR del 28 novembre 2019 del vicedirettore centrale della Direzione centrale attività produttive, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2019, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi negli anni 2020 e 2021.

6. I finanziamenti di cui al comma 5 sono confermati a seguito della presentazione della domanda da parte di PromoTurismoFVG al Servizio turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I termini di ammissione delle spese e di rendicontazione scaduti o in scadenza a partire dal 1° luglio 2020 relativi ai procedimenti contributivi di cui all'art. 42, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e di cui agli articoli 17, 20, 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), delegati alle Camere di commercio, sono prorogati al 30 novembre 2020. Tali termini possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.

8. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei comuni nelle attività di valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui, sono fatte salve le domande presentate oltre il termine di cui all'art. 2, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), ed entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Per le finalità di cui al comma 8 si provvede a valere sugli stanziamenti della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

10. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge la disciplina dettata dall'art. 10, comma 9-*quater*, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), si applica anche alle procedure già in corso per l'annullamento dei crediti derivanti dai finanziamenti agevolati attivati a valere sui fondi di rotazione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 2/2012, nonché alle procedure, anche già in corso, per l'annullamento dei crediti derivanti dai finanziamenti agevolati attivati a valere sui fondi di rotazione di cui all'art. 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).

11. Le risorse d'importo complessivo pari a 4 milioni di euro assegnate dall'amministrazione regionale ai Confidi ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale

n. 3/2020, possono essere utilizzate per la concessione di contribuzioni dirette all'ulteriore abbattimento fino all'80 per cento dell'importo delle commissioni delle garanzie rilasciate a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale, prestate a valere su fondi propri dei Confidi o su fondi assegnati ai sensi della normativa regionale in materia di consorzi di garanzia fidi.


12. Al comma 3-*bis* dell'art. 8 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), dopo le parole «(Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio),» sono inserite le seguenti: «e di cui all'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore),».

13. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro nell'ambito dei procedimenti in corso non ancora conclusi ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2017, n. 090/Pres. (regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'art. 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), può avvenire anche con carta di credito collegata a un conto bancario o postale intestato all'impresa.

14. La Regione è autorizzata a concedere, per il tramite di PromoTurismoFVG, i contributi di cui all'art. 63 della legge regionale n. 21/2016, per eventi congressuali realizzati nell'anno 2020, in deroga alla realizzazione della previsione della presenza di almeno duecento congressisti e il pernottamento in strutture ricettive della regione per almeno due notti consecutive, resa impossibile dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica adottate nel periodo di riferimento.

15. Per le finalità di cui al comma 14 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

16. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione degli incentivi delegati al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) ai sensi dell'art. 72-*bis*, comma 3, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), già prorogati ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono ulteriormente prorogati al 28 febbraio 2021.



17. Al comma 1 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 3/2020 le parole «trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 20 novembre 2020».

18. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 3/2020, è inserito il seguente:

«Art. 5.1 (*Ulteriori misure a sostegno dei soggetti danneggiati da COVID-19*). — 1. L'amministrazione regionale, visto il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere incentivi a favore dei soggetti che, in conseguenza dei provvedimenti nazionali di restrizione o chiusura delle attività dell'ultimo trimestre dell'anno 2020, hanno subito la chiusura o una significativa contrazione dell'attività.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi ed erogati con le modalità di cui all'art. 5, commi 1-bis e 1-ter.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, in particolare, sono determinati i beneficiari, i criteri, le tipologie di incentivo e le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui all'art. 5, comma 1-ter.»

19. Per le finalità di cui all'art. 5.1, comma 1, della legge regionale n. 3/2020, come inserito dal comma 18, è destinata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.

20. I consorzi di sviluppo economico locale interessati da procedure di fusione ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile, presentano un unico piano economico - finanziario e piano industriale triennale, entro centoventi giorni dall'approvazione dello statuto da parte dell'Assemblea consortile del costituendo consorzio.

21. Al fine di consentirne lo scorrimento, viene mantenuta anche per l'esercizio 2020 la validità delle graduatorie degli interventi ammissibili a contributo, approvate sulla base del decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 055/Pres. (regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile), di cui al bando 2019, relative ai territori provinciali di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia.

22. Per le finalità di cui al comma 21 l'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse pari a 500.000 euro a valere sull'esercizio 2020, i soggetti inseriti nelle graduatorie di cui al comma 21, mediante scorrimento delle graduatorie medesime. Il predetto importo è ripartito con deliberazione della Giunta regionale tra i territori provinciali di cui al comma 21 in proporzione all'ammontare assegnato ai progetti inseriti nelle graduatorie provinciali non finanziati per carenza di risorse.

23. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della

spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.

24. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella B.

Art. 3.

Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna

1. Al comma 18 dell'art. 3 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «nel 2020,» sono soppresse;

b) le parole «nel corso dell'anno medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno 2020»;

c) dopo le parole «sugli esercizi successivi al 2020.» sono inserite le seguenti: «Le domande per l'erogazione degli incentivi devono pervenire alla Regione entro e non oltre il 31 marzo 2021.»

2. Al comma 40 dell'art. 3 della legge regionale n. 15/2020 dopo le parole «di commercializzazione di prodotti agricoli» sono inserite le seguenti: «, imprese di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e imprese di gestione forestale e di trasformazione del legno».

3. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 57 le parole: «, con l'utilizzo delle maestranze dipendenti in amministrazione diretta,» sono soppresse;


b) al comma 1 dell'art. 58 dopo le parole «art. 57» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

c) dopo il comma 1 dell'art. 58 è aggiunto il seguente: «1-bis. Gli interventi di cui all'art. 57, comma 2, sono realizzati in amministrazione diretta con l'utilizzo delle maestranze dipendenti oppure attraverso affidamento a terzi, con ricorso alle procedure di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).»

4. Per le finalità di cui all'art. 58, comma 1-bis, della legge regionale n. 9/2007, come aggiunto dal comma 3, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le iniziative avviate o realizzate in via d'urgenza nel periodo di emergenza sanitaria dal Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l., di seguito AgrifoodFVG, in quanto:

a) soggetto di riferimento della Regione per sviluppare i *Cluster* dell'agroalimentare e della bioeconomia coordinando gli attori pubblici e privati ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio



2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali);

b) soggetto preposto a supportare la Regione come ente coordinatore del progetto di tracciabilità e digitalizzazione dell'agroalimentare avviato dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3), conformemente a quanto previsto dall'art. 2, commi 35 e 36, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità).

6. Il sostegno di cui al comma 5 è diretto a:

a) implementare le iniziative a supporto del settore lattiero - caseario, in particolare attraverso lo sviluppo dell'Osservatorio del settore medesimo e l'attivazione delle sinergie utili a fronteggiare le repentine variazioni del consumo determinate dall'epidemia;

b) realizzare un innovativo sistema di tracciabilità per i prodotti agroalimentari che possa, anche attraverso il marchio collettivo «Io Sono FVG», informare e rassicurare, i consumatori rispetto all'origine e alle caratteristiche dei prodotti e delle aziende, promuovendo l'immagine del territorio e dell'intero sistema produttivo del Friuli-Venezia Giulia, nonché la sua associabilità con le imprese e le produzioni che testimoniano il loro impegno per uno sviluppo sostenibile.

7. Considerate la valenza di carattere pubblico delle iniziative di cui al comma 6 e la ricaduta generale a vantaggio di tutte le imprese del settore e dei consumatori, la Regione è autorizzata altresì a collaborare con AgrifoodFVG nella realizzazione del sistema di tracciabilità e nella gestione del marchio collettivo, in particolare attraverso la partecipazione al comitato di controllo del marchio, la verifica e la condivisione di dati e informazioni nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. A tal fine, il personale dell'amministrazione regionale, delle aziende sanitarie e degli enti regionali che partecipano al comitato di controllo mettono a disposizione le proprie competenze, acquisiscono e verificano sia i dati e le informazioni reperibili presso l'ente di appartenenza, anche attraverso le relative articolazioni organizzative e territoriali, sia quelli reperibili presso altri enti.

8. La domanda per la concessione del sostegno di cui al comma 6 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata della relazione illustrativa delle attività già svolte e di quelle programmate, del preventivo di spesa, della rendicontazione delle spese già sostenute e della dichiarazione di impegno, rilasciata ai sensi dell'art. 1333 del codice civile, a non cedere o modificare il sistema di tracciabilità e il marchio nei relativi elementi essenziali senza il preventivo assenso dell'assessore regionale.

9. Sono considerate rimborsabili e ammissibili esclusivamente le spese documentate, connesse con le finalità di cui al comma 6 e relative alle seguenti voci di costo: personale dipendente di AgrifoodFVG, acquisto, realizzazione e implementazione di *software*, di domini e di piattaforme, consulenze specialistiche, servizi per la predisposizione, la registrazione e la promozione del marchio.

10. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione delle spese ancora da sostenere e le modalità di erogazione. Se richiesto nella domanda di cui al comma 8, il sostegno relativo alle spese ancora da sostenere è erogato in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di fideiussione o polizza assicurativa.

11. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere l'impegno dichiarato ai sensi del comma 8 per i dieci anni successivi alla concessione del contributo; qualora l'obbligo non venga mantenuto, fatte salve le conseguenze a norma di legge, il contributo concesso è rideterminato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).


12. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 25.

13. I finanziamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), possono essere concessi anche ai consorzi di bonifica della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'acquisto di attrezzatura necessaria allo svolgimento della loro attività istituzionale.

14. I finanziamenti di cui al comma 13 sono concessi a titolo di aiuto «*de minimis*» secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 0247/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettera a) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80).

15. Il termine di presentazione dei piani generali di bonifica ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali n. 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, n. 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, n. 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e n. 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è determinato al 31 dicembre 2022.

16. La Regione è autorizzata a finanziare il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale (CAFC S.p.a.), in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile conseguenti alla Tempesta Vaia, per integrare il progetto originario di ricostruzione delle opere di presa in Comune di Ravascletto con le opere di ripristino, rettifica e adeguamento funzionale della viabilità forestale di accesso alle opere di presa De Gleria e al compendio agrosilvopastorale di proprietà regionale Riu Mal, al fine di ottimizzare i lavori di rifacimento della viabilità di accesso



all'acquedotto insistente sulla proprietà regionale, rendendo la viabilità più sicura, assicurando la riduzione dei futuri oneri manutentivi e incrementando l'efficienza del sistema di conduzione delle acque.

17. Per le finalità di cui al comma 16, il CAFC presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di foreste entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa e del preventivo di spesa riferito ai costi aggiuntivi rispetto il progetto originario già finanziato.

18. Il finanziamento è concesso e integralmente erogato in via anticipata. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di rendicontazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 25.

20. Dopo la lettera *j*) del comma 2 dell'art. 60 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), è aggiunta la seguente: «*j-bis*) il direttore dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) o suo delegato, previa intesa con il Ministero competente.».

21. In via di prima applicazione della disposizione dell'art. 60, comma 2, lettera *j-bis*), della legge regionale n. 28/2017, come aggiunta dal comma 20, la Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura è integrata con il componente di cui all'art. 60, comma 2, lettera *j-bis*), della legge regionale n. 28/2017. Il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza della commissione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Al fine di favorire la mobilità sostenibile, l'amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso al Comune di Tramonti di Sotto per l'automazione dell'impianto di distribuzione del carburante con decreto del direttore del servizio coordinamento politiche per la montagna del 30 maggio 2018, n. 407, per realizzare un'infrastruttura di ricarica di veicoli alimentati a energia elettrica a uso pubblico.

23. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Tramonti di Sotto presenta alla Direzione centrale competente in materia di montagna la domanda per la devoluzione di cui al comma 22, corredata di relazione tecnica, preventivo di spesa e cronoprogramma degli interventi da realizzare. Con il decreto di devoluzione del finanziamento, sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

24. Per il periodo di vigenza delle restrizioni imposte dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i parametri tempo lavoro di cui all'art. 23, comma 2, let-

tere *d*) ed *e*), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 0234/Pres. (Regolamento, recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)), sono applicati nella misura del 75 per cento, il limite di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento è ampliato nella misura del 25 per cento e sono elevati, nella misura del 25 per cento, i limiti indicati dall'art. 9, comma 2, lettere *e*) e *g*), del regolamento medesimo relativamente ai periodi di apertura disposti dall'autorizzazione comunale o dalla SCIA di cui all'art. 9 della legge regionale n. 25/1996.

25. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella C.

Art. 4.

Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

1. In deroga all'art. 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le domande di concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono restituite, dopo la fine del quinto esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, ai soggetti le cui richieste non possono essere soddisfatte.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.


3. All'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno dell'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole «dall'1 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 gennaio 2023»;

b) al comma 9 le parole «all'1 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'1 gennaio 2023».

4. Per le finalità di cui all'art. 3, commi 8 e 9, della legge regionale n. 14/2010, come modificati dal comma 3, lettere *a*) e *b*), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Alla lettera *b*) del comma 44 dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), dopo le parole «l'utilizzo» sono inserite le seguenti: «e la gestione».



6. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, della progettazione, nonché della fornitura e posa in opera delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici di cui all'art. 4, comma 44, lettera *b*), della legge regionale n. 24/2019.

7. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 44, lettera *b*), della legge regionale n. 24/2019, come modificato dal comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

8. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 10.

9. Al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole: «in materia di ambiente di concerto con l'Assessore regionale competente» sono soppresse.

10. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella D.

Art. 5.

Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Gorizia il contributo di 1.500.000 euro destinato alla realizzazione della «Viabilità di accesso al nuovo ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia» concesso con decreto n. 647/PMT/VS.1.0 del 18 dicembre 2009, e interamente erogato, per lavori di manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi cittadini e per la realizzazione di interventi di riqualificazione viaria, al fine di migliorare la viabilità, il trasporto pubblico locale, la sicurezza stradale e tutelare la sicurezza dei pedoni e delle altre utenze deboli, nonché per procedere con interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Gorizia inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le opere di adeguamento della viabilità urbana comunale funzionali al comprensorio ospedaliero di Pordenone, già previste dal decreto n. 1977/AMB del 13 novembre 2015, previa presentazione da parte del Comune di Pordenone del progetto definitivo delle opere al servizio regionale competente in materia di viabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 2.600.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 31.

5. Al comma 1 dell'art. 57-ter della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), la parola «generali» è soppressa.

6. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), le parole «entro il 30 novembre di ogni anno» sono soppresse.

7. In deroga a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44 (Destinazione dei beni immobili e mobili già di pertinenza del compendio minerario di Raibl siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), l'Ater di Udine è autorizzata a utilizzare le risorse di bilancio ricavate dalle cessioni effettuate in base agli articoli 4, 5 e 7, della legge regionale n. 44/1993, per l'esecuzione di un programma di interventi di edilizia sovvenzionata in Comune di Tarvisio.

8. Il programma di interventi di cui al comma 7, da presentarsi agli uffici competenti, è approvato dalla Giunta regionale.

9. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario in partenza e/o in arrivo dal nodo logistico di Pordenone sulle direttrici di transito internazionale al fine di coprire i differenti costi di trasporto tra la modalità stradale e quella ferroviaria e di abbattere gli *extra*-costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali.

10. L'amministrazione regionale, per le finalità di cui al comma 9, individua la Interporto centro ingrosso di Pordenone S.p.a. quale soggetto destinatario dei contributi da corrispondere all'impresa ferroviaria o gestore del *terminal* intermodale o *Multi Transport Operator* (M.T.O.), nel rispetto dei massimali e delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

11. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Mis-



sione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 31.

12. Dopo il comma 16 dell'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono inseriti i seguenti:

«16-bis. Per le finalità di cui al comma 16 l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli un contributo straordinario per i lavori di rifacimento e sistemazione del varco di accesso al porto e delle garitte, di realizzazione di un parcheggio limitrofo all'accesso al porto Margreth e di una rotonda sulla S.P. 80 di accesso al porto.

16-ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16-bis è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), corredata della relazione descrittiva degli interventi, del quadro economico e del cronoprogramma procedurale e finanziario. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.»

13. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 16-bis, della legge regionale n. 29/2018, come inserito dal comma 12, è destinata la spesa di 2.500.000 per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 31.

14. Al fine di assicurare continuità nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri e di consentire ai gestori del trasporto ferroviario regionale il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dei contratti stipulati con la Regione, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i maggiori oneri derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 2.852.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 31.

16. Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), le parole «a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumità delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno» sono sostituite dalle seguenti: «a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo».

17. Dopo il comma 2-bis dell'art. 7 della legge regionale n. 64/1986 è aggiunto il seguente:

«2-ter. Con riferimento ai gruppi comunali di protezione civile, costituiti in ogni comune della Regione, con regolamento regionale sono disciplinate:

a) le modalità di impiego del volontariato comunale di protezione civile sul territorio di propria competenza e nell'ambito di attività realizzate dal Sistema regionale integrato di protezione civile;

b) la nomina del coordinatore del gruppo comunale da parte del sindaco, proposto secondo principi di democrazia dal gruppo comunale, individuandone le competenze, la formazione iniziale e la formazione continua a cui deve essere sottoposto;

c) la nomina delle altre figure di riferimento del gruppo comunale e le loro competenze, individuandone la formazione iniziale e la formazione continua a cui devono essere sottoposti;

d) le modalità di adesione al gruppo comunale e il mantenimento dell'appartenenza;

e) le norme riguardanti la foggia e l'uso delle uniformi e dei mezzi per i volontari;

f) le modalità di funzionamento delle forme di aggregazioni intercomunali di protezione civile costituite al fine di garantire maggiore coordinamento, nonché l'effettività e la continuità delle funzioni di protezione civile e la condivisione delle risorse umane e materiali disponibili sui territori.»

18. Al primo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 64/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, comunali, le aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'art. 7, comma 2-ter, lettera f), e le altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, di apparecchiature e impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o deposito;»;

b) alla lettera b) dopo le parole «lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «, comprese le spese per il funzionamento e il mantenimento di attrezzature e mezzi operativi;»;


c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) acquistare mezzi e attrezzature da fornire in comodato alle strutture comunali, alle aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'art. 7, comma 2-ter, lettera f), e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, nonché alle associazioni di volontariato di protezione civile direttamente o per il tramite degli enti locali interessati;»;

d) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) sostenere spese dirette per le attività di addestramento, per la gestione delle emergenze e la simulazione di emergenze;».

19. Al comma 2-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 64/1986 dopo le parole «della Protezione civile della Regione» sono aggiunte le seguenti: «su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'art. 28».



20. Il comma 2-*quater* dell'art. 10 della legge regionale n. 64/1986 è sostituito dal seguente:

«2-*quater*. I mezzi finanziati ai sensi del primo comma, lettera *b*), devono avere la livrea e i loghi della Protezione civile della Regione, se destinati agli enti locali e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, mentre devono avere i loghi della Protezione civile, se destinati alle associazioni di volontariato di protezione civile. La livrea e i loghi della Protezione civile della Regione sono disciplinati con regolamento regionale.»

21. Dopo il comma 2-*quater* dell'art. 10 della legge regionale n. 64/1986 è aggiunto il seguente:

«2-*quinqies*. I mezzi concessi in comodato ai sensi del primo comma, lettera *c*), in caso di emergenza o rischio di emergenza sono messi a disposizione della Protezione civile della Regione su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'art. 28.»

22. Per le finalità di cui all'art. 10 della legge regionale n. 64/1986, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/1986.

23. L'art. 17 della legge regionale n. 64/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Organizzazione della Protezione civile regionale*). — 1. La Protezione civile della Regione è organizzata secondo l'articolazione organizzativa generale e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli enti regionali ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. La Protezione civile della Regione dota il proprio personale del vestiario e dell'equipaggiamento necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale, le cui caratteristiche e modalità di impiego sono disciplinate da regolamento regionale.»

24. Per le finalità di cui all'art. 17 della legge regionale n. 64/1986, come sostituito dal comma 23, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/1986.

25. Dopo il primo comma dell'art. 31 della legge regionale n. 64/1986 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Le disposizioni previste dal primo comma, lettera *b*), non si applicano ai gruppi comunali di protezione civile di cui all'art. 7, comma 2-*ter*.

1-*ter*. Con l'obiettivo di coinvolgere il sistema del volontariato nelle scelte operate dalla Protezione civile della Regione per le attività di competenza, è istituita la Consulta dei coordinatori dei gruppi comunali e dei presidenti delle associazioni di volontariato di protezione civile, la cui composizione, funzionamento e attività sono disciplinati da regolamento regionale.»

26. Al secondo comma dell'art. 31 della legge regionale n. 64/1986 dopo le parole «della presente legge.» è aggiunto il seguente periodo: «Il medesimo regolamento definisce le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile e le relative forme di rappresentanza su base democratica.»

27. Dopo il secondo comma dell'art. 31 della legge regionale n. 64/1986 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. La Protezione civile della Regione promuove la formazione dei volontari di protezione civile mediante la predisposizione di piani formativi pluriennali, approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il piano formativo definisce i contenuti, le modalità di erogazione e l'eventuale obbligatorietà di taluni corsi, al fine di garantire la formazione iniziale e il costante aggiornamento per l'operatività in sicurezza degli addetti.»

28. Per le finalità di cui all'art. 31, comma 2-*bis*, della legge regionale n. 64/1986, come aggiunto dal comma 27, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/1986.

29. Il comma 6 dell'art. 33 della legge regionale n. 64/1986 è sostituito dal seguente:

«6. In applicazione del principio di separazione dell'attività di gestione dall'attività di indirizzo politico, la struttura regionale individuata per la gestione delle attività in materia di protezione civile è competente a svolgere tutta l'attività amministrativa, tecnica e istruttoria, necessaria a dare attuazione alle scelte operate dal Presidente della Regione o dall'Assessore dallo stesso delegato nell'ambito dell'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile di cui al primo comma.»

30. Gli articoli 18, 19, 20, 23 e 26 della legge regionale n. 64/1986 sono abrogati.

31. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella E.


Art. 6.

Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2019, a valere sull'art. 5, comma 1, lettera *g*), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), è prorogato al 30 giugno 2021.

2. Al comma 1 dell'art. 29-*bis* della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), dopo le parole «e 26, comma 2, lettera *a*), e comma 3,» sono inserite le seguenti: «nonché 30-*bis*, comma 2,».

3. Per le finalità di cui all'art. 29-*bis* della legge regionale n. 16/2014, come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.



4. Dopo l'art. 8 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Proroga del termine di restituzione delle anticipazioni di cassa degli incentivi statali, concesse nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 16/2014). — 1. Al fine di sostenere i soggetti beneficiari delle anticipazioni di cassa degli incentivi statali disciplinate dall'art. 16 della legge regionale n. 16/2014, e in considerazione della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale disposta con provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di rimborso all'amministrazione regionale delle somme anticipate nell'anno 2020 può essere prorogato, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 16/2014 e dal regolamento attuativo delle medesime norme, fino al 30 agosto 2021.

2. L'istanza motivata di proroga del termine di rimborso, anche solo parziale, delle somme di cui al comma 1, è presentata antecedentemente alla scadenza del 30 novembre 2020 e la proroga è concessa dal servizio competente in materia di attività culturali. Qualora le risorse stanziare a tal fine fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze di proroga pervenute, le medesime vengono soddisfatte parzialmente e in maniera proporzionale rispetto all'entità delle restituzioni per cui è richiesta la proroga, fino a concorrenza delle risorse medesime.»

5. In relazione al disposto di cui all'art. 8-bis, comma 1, della legge regionale n. 10/2020, come inserito dal comma 4, le risorse stanziare sono pari a 3.747.126 euro; la copertura delle minori entrate, che si realizzeranno in sede di chiusura dell'esercizio 2020, per 3.747.126 euro per l'anno 2020 a valere sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) è disposta attraverso l'accantonamento di cui alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, coperto con il ricorso a risorse derivanti dalla quota di avanzo libero, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 27.

6. I commi 17 e 18 dell'art. 6 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono abrogati.

7. Dopo il comma 4 dell'art. 32 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è inserito il seguente:

«4-bis. La Conferenza può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.»

8. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 «Norme regionali in materia di beni culturali»), gli enti

gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell'art. 6 del regolamento medesimo presentano le domande di contributo per l'anno 2021 nel periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

9. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi a sostegno della realizzazione di progetti di investimento per il riallestimento di musei o per lavori di ampliamento, di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione di immobili e relative pertinenze destinati a sede di museo che non siano stati iniziati, ultimati o rendicontati nei termini fissati dalla struttura competente in materia di beni culturali.

10. Per le finalità previste al comma 9 i beneficiari dei contributi presentano alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il 31 dicembre 2020, istanza di conferma del contributo corredata di un cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

11. La struttura competente in materia di beni culturali provvede alla conferma del contributo e alla fissazione di nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo.


12. Dopo l'art. 8 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Misure di sostegno a favore di beni culturali di particolare rilevanza). — 1. Al fine di sostenere e incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione di beni culturali di particolare rilevanza e di elevato valore strategico collocati nei siti regionali culturali UNESCO, la Regione può stipulare, con i soggetti pubblici e privati gestori di tali beni, convenzioni per la realizzazione di interventi e attività di comune interesse pubblico.

2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione dispone specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 1, di durata anche pluriennale.»

13. Per le finalità previste all'art. 8-bis della legge regionale n. 11/2019, come inserito dal comma 12, è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 27.

14. L'amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione, da parte della Provincia di Udine, al Comune di Lignano Sabbiadoro, ai sensi dell'art. 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), del contributo ventennale costante di 93.750 euro annui per l'intervento denominato «Polisportivo G. Teghil, campo di calcio, palestra, calcetto, piste e pedane», è autorizzata a convertire le rate maturate dal 2016 al 2020 di detto contributo per un totale di 468.750 euro, in un finanziamento in conto capitale



a favore del medesimo comune per la realizzazione del primo stralcio degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione della palestra comunale del centro sportivo G. Teghil.

15. Per le finalità previste al comma 14 il Comune di Lignano Sabbiadoro presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conversione del contributo al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

16. Ai sensi del comma 15 il servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.

17. Per le finalità previste all'art. 13, commi da 25 a 26, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le attività connesse all'organizzazione dell'evento denominato «EYOF FVG 2023» Festival olimpico della gioventù europeo, possono essere realizzate dal comitato organizzatore di EYOF FVG 2023 anche nel corso del 2021 a valere sulle risorse finanziarie concesse negli anni 2019 e 2020.

18. Al comma 22 dell'art. 6 della legge regionale n. 15/2020, dopo le parole «plessi scolastici» sono aggiunte le seguenti: «o a uso scolastico».

19. Per le finalità previste all'art. 6, comma 22, della legge regionale n. 15/2020, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

20. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, i termini dei procedimenti contributivi previsti come perentori dalle discipline di settore in materia di impiantistica sportiva con scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati al 30 giugno 2021 e possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.

21. Al fine di garantire la massima efficienza possibile nella valorizzazione del patrimonio culturale del sito UNESCO di Aquileia, il necessario supporto nell'accompagnamento del progetto pilota inerente l'ufficio unico per Aquileia e il buon andamento e la gestione operativa del medesimo, l'amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del protocollo d'intesa tra Regione, ANCI, UPI e UNCEM per l'avvalimento dei centri di competenza dell'Associazione nazionale comuni italiani ANCI Friuli-Venezia Giulia, ivi compresa la messa a disposizione di personale qualificato.

22. Per le finalità previste al comma 21 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni

2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 27.

23. Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata nell'esercizio 2019 per assicurare l'efficienza e la funzionalità della dotazione di impianti sportivi diffusi sul territorio del Friuli-Venezia Giulia, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2020 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata sulla base del «Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8. (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2019» di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2019, n. 750.

24. Per le finalità previste al comma 23, per i soggetti beneficiari dei contributi per l'anno 2020, il termine di ultimazione dei lavori indicato all'art. 18, comma 2, del bando viene fissato al 31 dicembre 2021 e può essere ulteriormente prorogato, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.

25. Per le finalità previste al comma 24 l'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2020 i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 23, mediante scorrimento della graduatoria medesima.

26. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata per l'anno 2020, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa di 520.000 euro a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa di 233.615,77 euro a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 27.

27. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella F.


Art. 7.

Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia

1. All'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole «nel periodo dal 15 aprile al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo dal 15 aprile 2020 al 31 marzo 2021»;

b) al comma 6 «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021»;



c) dopo il comma 83 è inserito il seguente:

«83-bis. In relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19, le attività finanziate ai sensi del comma 83, per l'anno 2020, possono realizzarsi entro il 30 giugno 2021. I comuni trasmettono la rendicontazione del contributo concesso entro il 30 settembre 2021.».

2. Le disposizioni di cui all'art. 46, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), trovano applicazione anche ai casi in cui sia stato stipulato, da parte di imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, l'accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'art. 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Nel quadro delle disposizioni nazionali e regionali recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, l'amministrazione regionale intende salvaguardare il diritto allo studio mediante la messa a disposizione a favore delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), con sede legale o didattica nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, di adeguati dispositivi digitali per favorire il ricorso alla didattica digitale integrata in aggiunta alla didattica in presenza.

5. In attesa dell'approvazione del nuovo Programma regionale per la scuola digitale di cui all'art. 39 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale, lo sviluppo di servizi alla popolazione scolastica), e stante l'urgenza di intervenire, l'amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, in misura complementare alle misure nazionali, al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche di cui al comma 4 per la fornitura di dispositivi digitali volti allo sviluppo della didattica digitale integrata, tenendo conto delle specificità degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

6. L'amministrazione regionale provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al riparto dei finanziamenti a favore delle istituzioni di cui al comma 4 sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota pari al 15 per cento della dotazione finanziaria da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica;

b) una quota pari al 5 per cento della dotazione finanziaria da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica avente la sede legale o didattica in territorio montano, individuato ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia);

c) una quota pari al 5 per cento della dotazione finanziaria da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica secondaria di secondo grado che costituisce presidio sul territorio per l'ospedale di riferimento, come da progetto approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1897 (Interventi a favore degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio. Approvazione progetto e schema di convenzione);

d) una quota pari al 75 per cento da ripartire tra i sotto elencati parametri così distribuita:

1) 40 per cento in base al numero degli alunni iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso;

2) 10 per cento in base al numero degli alunni stranieri iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso;


3) 10 per cento in base al numero di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso;

4) 10 per cento in base al numero di alunni con disabilità, certificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289), alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso;

5) 5 per cento in base al numero dei punti erogazione servizio dell'istituzione scolastica nell'anno scolastico 2019/2020.

7. Ai fini del riparto di cui al comma 6, l'amministrazione regionale si avvale dei dati utilizzati ai fini del riparto di cui al bando per il finanziamento di «Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF. Anno scolastico 2020-2021», approvato con decreto 30 aprile 2020, n. 5457/LAVFORU del vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. Ove non disponibili, i dati sono forniti dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, o dall'istituzione scolastica di riferimento.

8. Sono ammissibili a finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le spese per l'acquisto di dispositivi aventi le caratteristiche di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2020, n. 700 del (POR FSE 2014/2020 - Programmazione di risorse da destinare alla didattica a distanza di istituti scolastici regionali per l'acquisto di servizi di connettività alla rete e di dispositivi digitali da mettere a disposizione, in modalità di comodato d'uso agli studenti. attuazione del programma specifici



co 94/19 interventi per il rafforzamento della didattica a distanza da parte degli istituti scolastici regionali. emergenza epidemiologica da COVID-19), le spese per l'acquisto di *monitor*, telecamere e altra strumentazione utile a garantire l'erogazione della didattica digitale integrata, le spese per l'acquisto o l'uso di piattaforme didattiche e fatta esclusione ogni intervento edilizio e di costituzione di laboratori informatici.

9. Le istituzioni scolastiche, non rinunciatricie, di cui all'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 700/2020 sono ammissibili al riparto limitatamente per la quota di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 6.

10. A favore delle istituzioni di cui al comma 9 sono ammissibili a finanziamento le spese di cui al comma 8, fatta esclusione le spese per l'acquisto di dispositivi aventi le caratteristiche di cui alla deliberazione della Giunta regionale 700/2020.

11. La concessione del finanziamento avviene entro sessanta giorni dalla data di apertura del bilancio di previsione 2021 e previa accettazione da parte delle scuole.

12. Con decreto di concessione del direttore del servizio competente in materia di istruzione sono disposti le condizioni per la liquidazione anticipata del finanziamento senza richiesta di garanzia fideiussoria e i termini di rendicontazione della spesa. Gli enti gestori delle scuole paritarie rendicontano le spese sostenute ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Alla rendicontazione è allegato un prospetto riepilogativo delle spese sostenute e una relazione sintetica indicante le modalità di attuazione della didattica digitale integrata.

13. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella G di cui al comma 14.

14. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella G.

Art. 8.

Salute e politiche sociali

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle aziende del Servizio sanitario regionale, contributi a rimborso delle spese connesse con le prestazioni sanitarie rese, a seguito dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del *virus SARS-Cov-2*, dalle strutture residenziali per anziani e per disabili presenti sul territorio regionale.

2. I contributi sono ripartiti e trasferiti in un'unica soluzione in via anticipata alle aziende sanitarie, in base ai posti letto delle strutture di cui al comma 1 presenti sul territorio di competenza. Con decreto di concessione è fissato il termine di rendicontazione da parte delle azien-

de sanitarie e con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le voci di spesa ammissibili e le modalità operative di riconoscimento.

3. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, entro il 30 novembre 2020 gli enti gestori delle strutture presentano all'azienda sanitaria di riferimento istanza di contributo, corredata del rendiconto delle spese sostenute dal giorno di dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), fino al 30 ottobre 2020. Le aziende sanitarie verificano i rendiconti e l'ammissibilità delle spese ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 e procedono ai rimborsi ripartendo proporzionalmente le risorse disponibili.

4. Ai fini della rendicontazione all'amministrazione regionale, le aziende sanitarie attestano, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le spese rimborsate.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 8 milioni di euro per l'esercizio 2020 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei *LEA*) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 11.


6. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni, alle aziende sanitarie, a enti e associazioni per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo).

7. I requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione dei contributi, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 11.

9. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), è inserito il seguente:

«1-bis. Per le attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei freschi spontanei destinati al commercio e alla ristorazione con somministrazione, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi dei micologi privati in possesso dell'attestato e dell'iscrizione al registro ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 29 novembre 1996, n. 686.»



10. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale n. 26/2015 e alla legge regionale n. 6/2006), è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le modalità organizzative innovative di cui al comma 2 ricoprono un primario interesse pubblico in quanto volte alla tutela della salute delle persone, alla prevenzione delle malattie e alla ricerca dei più appropriati interventi di natura sanitaria e sociale. La disciplina del trattamento dei dati personali derivante dall'attivazione delle predette modalità organizzative è demandata a un successivo regolamento che individua i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e le libertà dell'interessato, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.»

11. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella H.

Art. 9.

Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie

1. Per le finalità di cui all'art. 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di San Pietro al Natisone per la realizzazione di un sistema di ombreggiamento per l'istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano di San Pietro al Natisone al fine di migliorare le condizioni ambientali degli spazi e l'efficienza energetica della struttura scolastica.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

3. Per la finalità di cui al comma 1 è destinata per l'anno 2020 la spesa di 50.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 20.

4. Per le finalità di cui all'art. 20 della legge regionale n. 26/2007, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Istituto per la cultura slovena/Inštitut za slovensko kulturo di Grimacco per l'implementazione e il coordinamento dell'offerta turistica nelle

Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale nell'ambito del progetto «Mi smo tu», a valenza triennale.


5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'art. 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)).

6. Per la finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 20.

7. Con successivo provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ai fini dell'allocatione delle risorse di cui al comma 6 in coerenza con il cronoprogramma di spesa, verranno adottate le necessarie variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale.

8. Il finanziamento all'Università degli studi di Udine di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio), in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può essere utilizzato anche per la realizzazione di materiale didattico per il corso di perfezionamento «Valori identitari e imprenditorialità» attivato nell'ambito del progetto FIRB 2009-2013 «Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati friulani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e la cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate».

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 6/2020, tenuto conto di quanto disposto dal comma 8, si provvede a valere sulle risorse della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.



10. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in relazione ai finanziamenti di seguito elencati, le attività delle iniziative presentate e finanziate per l'anno 2020 possono essere ultimate entro il 31 dicembre 2021 e rendicontate entro il 28 febbraio 2022:

a) art. 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati);

b) art. 18, comma 8, della legge regionale n. 26/2007.

11. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale), le parole «di una prova di verifica di idoneità professionale» sono sostituite dalle seguenti: «di una procedura selettiva».

12. Non trovano applicazione, per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'art. 31, comma 1-*quater*, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), anche in relazione alle difficoltà gestionali e amministrative degli enti locali conseguenti alla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

13. Al fine di diffondere e incrementare l'utilizzo della lingua slovena anche nell'ambito delle attività ludico ricreative indirizzate ai minori, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 10.000 euro all'Associazione Svet Slovenskih Organizacij (SSO) per il sostegno dell'iniziativa Campionissimi 2020.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13, corredata di una relazione illustrativa del progetto e dei costi e delle entrate complessive, è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 246/2015.

15. Per la finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 20.

16. Il comma 34 dell'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è sostituito dal seguente:

«34. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 le risorse di cui al comma 33 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:

a) 3.133.618,05 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;

b) 1.082.922,27 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;

c) 1.132.986,76 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;

d) 2.793.253,50 euro a favore della Comunità di montagna Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane;

e) 1.614.527,08 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Collio;

f) 790.064,63 euro a favore della Comunità Collinare del Friuli.».

17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 9, comma 34, della legge regionale n. 24/2019, come modificato dal comma 16, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

18. In conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19, le risorse assegnate per gli interventi di parte corrente previsti dalla sezione III del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2020, n. 1006, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), riguardanti l'acquisto di strumentazioni e dispositivi di protezione individuale (DPI) e di prodotti idonei alla sanificazione di locali, strumentazione e dispositivi di protezione riutilizzabili, possono essere rendicontate anche per spese di investimento.

19. In relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con riferimento alla quota garantita ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 18/2015, come determinata dall'art. 9, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 24/2019, è allegata la Tabella M avente natura ricognitiva, che evidenzia, per tipologia di intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente.

20. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella I.

Art. 10.

Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella J.

Art. 11.

Finanze e altre norme intersettoriali

1. Al comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), prima delle parole «L'Ente tutela patrimonio ittico» sono inserite le seguenti: «L'Ente di decentramento regionale di Trieste, l'Ente di decentramento regionale di Gorizia, l'Ente di decentramento regionale di Udine, l'Ente di decentramento regionale di Pordenone,».



2. Le somme rinvenibili quali differenziali positivi tra l'importo dei contributi pluriennali concessi dall'amministrazione regionale agli enti locali regionali a parziale copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti fatti oggetto di rinegoziazione e confermati nell'importo originario ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'art. 5 della legge regionale n. 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive), e l'importo delle rate di ammortamento, così come definite in sede di rinegoziazione, possono essere immediatamente utilizzate dagli enti locali medesimi senza vincolo di destinazione, fermo restando l'obbligo di ciascun ente locale di garantire con risorse proprie l'integrale assolvimento degli oneri discendenti dai medesimi mutui rinegoziati, dando atto nei propri strumenti di programmazione del permanere degli equilibri di bilancio.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, in combinato disposto con l'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in deroga all'art. 3, commi 1 e 2, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), per i soggetti passivi IRAP di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e), ed e-bis), limitatamente ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, relativamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 l'imposta regionale sulle attività produttive, riferibile al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, è versata in sede di saldo, fermo restando quanto previsto dall'art. 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 77/2000, laddove applicabile.

4. In considerazione di quanto previsto al comma 3, non si procede al versamento della seconda rata di acconto riferita al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

5. Con riferimento a quanto previsto dal comma 3, i soggetti esclusi dall'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34/2020, versano la prima rata di acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tri-

butari), ovvero dall'art. 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019.

6. In relazione al disposto di cui al comma 3, la copertura delle minori entrate, che si realizzeranno in sede di chiusura dell'esercizio 2020, per 125 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) è disposta attraverso l'accantonamento di cui alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, coperto con il ricorso a risorse derivanti dalla quota di avanzo libero, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella K di cui al comma 11.

7. Al comma 6 dell'art. 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le parole «su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta dell'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell'accordo».

8. La partecipazione della Regione a OPEN LEADER S. cons. a r.l., con sede a Pontebba, costituita quale Gruppo di azione locale per lo sviluppo del territorio, a decorrere dal 1° dicembre 2020 è trasferita a titolo gratuito, in parti uguali, ai comuni del Friuli-Venezia Giulia già aderenti alla società.


9. Il comitato di cui all'art. 8 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; sino a detta costituzione continua a operare il comitato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. L'art. 3-bis della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), è sostituito dal seguente:

«Art. 3-bis (Computo del periodo di riferimento ai fini del regime "de minimis"). — 1. Qualora la legge regionale stabilisca riduzioni dell'aliquota IRAP oppure altre forme di agevolazioni fiscali sottoposte al regime "de minimis", ai fini della verifica del rispetto del massimale pertinente e delle regole sul cumulo nel triennio di riferimento:

a) per gli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si sono verificati sino al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017 compreso, il beneficio deve intendersi concesso alla chiusura del periodo di imposta considerato, ancorché il contribuente si sia avvalso della riduzione di aliquota in sede di acconto;

b) per gli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, il beneficio deve intendersi concesso, in ossequio a quanto dispo-



sto dall'art. 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni), alla data di registrazione dell'aiuto fiscale nel registro nazionale aiuti, da effettuarsi nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l'aiuto è dichiarato.»

11. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella K.

Art. 12.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella N.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni relative alle missioni e ai programmi di cui all'allegata Tabella L.

Art. 13.

Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo n. 118/2011

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle tabelle da A a L trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle tabelle da A a L, dagli incrementi di entrata previsti dall'art. 1 e dall'avanzo iscritto ai sensi dell'art. 1, comma 1.

2. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, Tabella A2 e comma 3, Tabella A3 e dall'avanzo iscritto ai sensi dell'art. 1, comma 1».

3. Il prospetto «Aggiornamento della quota consolidata del margine corrente» previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), è aggiornato in coerenza con quanto riportato nell'allegato «O»; il prospetto «Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio» previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale n. 15/2020 è aggiornato in coerenza con quanto riportato nell'allegato P «Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio»; il prospetto esplicativo degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso a debito, previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021), è aggiornato in coerenza alle variazioni intervenute, come previsto nell'allegata Tabella O.

4. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

5. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle missioni e programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 4, si provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3 e dell'art. 51, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 8, comma 2, lettera c) e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 novembre 2020

FEDRIGA

(Omissis).

21R00085

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2020, n. 23.

Misure finanziarie urgenti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. SO29 del 2 dicembre 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni finanziarie urgenti

1. Nel bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento all'anno 2020, è iscritta una quota di avanzo vincolato accertato a seguito del giudizio di parificazione del rendi-



conto dell'esercizio 2019 e previsto dalla legge regionale 6 ottobre 2020, n. 16 (Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2019), pari a 23.277.908 euro.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa tabella A relativa alle entrate regionali.

3. Sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata tabella B.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni urgenti

1. Allo scopo di sostenere ulteriormente le iniziative di consolidamento delle attività economiche nel territorio regionale nella perdurante situazione di crisi derivante dall'emergenza epidemiologia da COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse finanziarie alla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e alla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, istituite dall'art. 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), ai fini della concessione di finanziamenti agevolati alle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa, per l'anno 2020, di 2.900.000 euro a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e di 2.900.000 euro, a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui all'art. 1, comma 3.

3. In deroga a quanto disposto dall'art. 3, comma 10, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), ai fini della concessione dei contributi previsti dal medesimo art. 3, comma 9, della legge regionale n. 14/2018 finanziati con le risorse allocate sul bilancio regionale per l'anno 2020, le domande di contributo sono presentate al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro il 10 dicembre 2020.

4. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 3 (Rifiuti) - titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalla tabella B di cui all'art. 1, comma 3, trova copertura nell'avanzo di esercizio iscritto ai sensi dell'art. 1, comma 1, nelle riduzioni di spesa previste dalla tabella B di cui all'art. 1, comma 3, nonché dagli incrementi di entrata previsti dalla tabella A di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 4.

Allegato contabile di cui al decreto legislativo n. 118/2011

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

2. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle missioni e programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3 e dell'art. 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 8, comma 2, lettera c) e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 30 novembre 2020

FEDRIGA

(*Omissis*).

21R00078



REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 8 ottobre 2020, n. 27.

Revisione biennale delle Tabelle “A” e “B” allegata al D.P.Reg. 23 gennaio 2012, n. 12, Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 59 del 27 novembre 2020 (n. 43))

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto il D.P. Reg. n. 12 del 23 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 Supp. ordinario n. 1 del 17 febbraio 2012, di adozione del «Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, per l’individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 21 giugno 2012, con la quale è stato apprezzato il «Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa 2012» che fra l’altro prevede, entro il 30 giugno 2014, la revisione biennale dei procedimenti amministrativi e dei regolamenti adottati ai sensi dell’art. 2, commi 2-bis, 2-ter della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall’art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Vista la direttiva assessoriale prot. n. 71041 del 28 maggio 2014, con la quale l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica dà indicazioni alla Presidenza della regione, agli assessorati regionali, ai dipartimenti regionali, agli uffici speciali e agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della regione sulle procedure da porre in essere per la revisione biennale dei procedimenti amministrativi ai fini dell’attuazione dell’art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall’art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5»;

Visto il parere reso dall’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana con nota prot. n. 16247/301.04 del 7 agosto 2014 e la nota prot. n. 125694 del 9 ottobre 2014 con la quale l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e il dirigente generale del Dipartimento della funzione pubblica e del personale forniscono, alla luce del citato parere, ulteriori indirizzi operativi per l’aggiornamento delle Tabelle «A» e «B», allegata ai regolamenti già adottati dai singoli dipartimenti regionali;

Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, con il quale è stato approvato il «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - Parte I - n. 28 del 1° luglio 2016 Supplemento ordinario;

Vista la direttiva assessoriale n. 45092 del 17 aprile 2018, «Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa §4.1 Certezza e contenimento dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. Misura di semplificazione di cui al §4.1.3: Revisione biennale dei procedimenti amministrativi e dei regolamenti», con la quale l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica dà indicazioni alla Presidenza della regione, agli assessorati regionali, ai dipartimenti regionali, agli uffici speciali e agli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della regione sulle procedure da porre in essere per la revisione biennale dei procedimenti amministrativi ai fini dell’attuazione dell’art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall’art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 «Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa» che ha abrogato la precedente legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante «Disposizione per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso dei documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa»;

Visto, in particolare, l’art. 2, comma 3, della citata legge regionale 21 maggio 2019 n. 7, il quale dispone che «con decreto del Presidente della regione su proposta dell’assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»;

Visto il medesimo art. 2, comma 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della regione, su proposta dell’assessore regionale competente di concerto con l’assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»;



Visto il D.P. n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale il Presidente della Regione siciliana ha emanato il «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni»;

Vista la direttiva assessoriale n. 102093 del 13 settembre 2019, con la quale l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica comunica alle strutture regionali la necessità di adeguare le revisioni dei procedimenti amministrativi alla legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;

Preso atto dell'avvenuta revisione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, svolta in linea ai principi ed ai criteri della semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Vista la Tabella «A» con la quale si procede, ai sensi della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, art. 2, comma 3, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, con relativi termini di conclusione superiori a trenta giorni e non maggiori di sessanta giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegata Tabella «A» al D.P. n. 12 del 23 gennaio 2012;

Vista la Tabella «B» con la quale si procede, ai sensi della legge regionale n. 7/2019, art. 2, comma 4, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso dipartimento, con relativi termini di conclusione superiori a sessanta giorni e non maggiori di centocinquanta giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegata Tabella «B» al D.P. n. 12 del 23 gennaio 2012;

Viste le relazioni 17 ottobre 2019, n. 70340 e 23 marzo 2020, n. 10686 a firma del dirigente generale del Dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, con la quale si motiva, per i procedimenti amministrativi di competenza, la ragione che rende necessaria la revisione, e per quelli inseriti nella citata tabella «B», la giustificazione della fissazione di un termine di conclusione superiore a sessanta giorni;

Considerato che, relativamente alla revisione dei procedimenti di cui alla Tabella «B» sussistono le motivazioni previste dal citato art. 2, comma 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a sessanta giorni;

Vista la nota prot. n. 5523 del 16 gennaio 2020, con la quale è stato espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, richiesto dalla legge in relazione ai procedimenti di cui alla Tabella «B» per i quali sono stati fissati termini superiori a sessanta giorni e non maggiori di centocinquanta giorni;

Visto il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana con nota prot. n. 2404 del 4 febbraio 2020 sullo schema di regolamento di revisione biennale delle tabelle «A» e «B» relative ai tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del dipartimento, riscontrato con le note DASOE n. 6248 del 20 febbraio 2020 e n. 10686 del 23 marzo 2020;

Visto il parere n. 110/2020 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 7 aprile 2020, riscontrato con relazione DASOE n. 21111 del 5 giugno 2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 390 del 10 settembre 2020;

Su proposta dell'Assessore regionale per la salute;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Le tabelle «A» e «B» allegate al D.P.Reg. 23 gennaio 2012, n. 12 sono sostituite rispettivamente dalle tabelle «A» e «B» allegate al presente regolamento.

Art. 2.

Norme finali, entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Il presente regolamento è reso altresì accessibile nel sito istituzionale della regione.

3. I termini previsti nelle nuove tabelle «A» e «B» si applicano ai procedimenti che avranno inizio a partire dal giorno della entrata in vigore del presente regolamento. Ai procedimenti già iniziati a tale data continuano ad applicarsi i termini previsti nelle previgenti tabelle «A» e «B».

4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 8 ottobre 2020


MUSUMECI

*Assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
GRASSO

*Assessore regionale
per la salute*
RAZZA

(*Omissis*).

21R00090



DECRETO PRESIDENZIALE 5 novembre 2020, n. 28.

Regolamento di attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 "Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni "Resto al Sud".

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - P. I - n. 59 del 27 novembre 2020 - n. 43)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28, recante «Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana» e 10 aprile 1978, n. 2, recante «Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;

Visto l'art. 17 «Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni "Resto al sud"» della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;

Visto in particolare il comma 5 del citato art. 17 che prevede «Con regolamento da emanarsi ai sensi del comma 4 dell'art. 12 dello Statuto della Regione, previa intesa con l'Agenzia delle entrate, sono determinati le condizioni, i limiti, le modalità di applicazione del contributo, le modalità di presentazione delle istanze, individuati gli uffici competenti a ricevere le istanze ed emanate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione del presente articolo.»;

Vista la nota dell'assessore regionale per l'economia prot. n. 3078/2020 del 18 maggio 2020, con la quale è stato chiesto all'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal sopra richiamato comma 5, di esprimere la propria intesa sullo schema di regolamento;

Vista la nota prot. n. 250841 del 1° luglio 2020, con la quale l'Agenzia delle entrate in riscontro alla nota prot. n. 3078/2020 del 18 maggio 2020, ha trasmesso lo schema di regolamento integrato con le osservazioni e le proposte di modifica;

Vista la nota prot. n. 4221 del 6 luglio 2020, con la quale l'assessore regionale per l'economia, nel condividere le osservazioni e le proposte di modifica dell'Agenzia delle entrate dello schema di regolamento di cui alla nota prot. n. 250841/2020, ha chiesto al direttore dell'Agenzia delle entrate di confermare l'intesa sul predetto schema di regolamento, ai fini della sottoposizione al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, per il relativo parere;

Vista delibera di Giunta regionale n. 287 del 7 luglio 2020, con la quale è stato preso atto dello schema di regolamento concernente: «Regolamento di attuazione dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9: "Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91"», integrato e modificato secondo le osservazioni formulate dall'Agenzia delle entrate, in conformità alla proposta trasmessa dall'assessore regionale per l'economia con nota prot. n. 4223 del 6 luglio 2020;


Vista la nota prot. n. 265436 del 17 luglio 2020, con la quale l'Agenzia delle entrate ha confermato l'intesa sul predetto schema di regolamento;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale reso con nota prot. n. 13534 del 29 luglio 2020;

Vista la nota prot. n. 18764 del 12 agosto 2020, con la quale il Presidente della Regione siciliana ha chiesto il parere sullo schema di regolamento al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 17, commi 25 e 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373;

Visto il parere n. 252/2020 reso nell'adunanza del 22 settembre 2020 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Sezione consultiva;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 436 del 22 ottobre 2020, con la quale è stato approvato il «Regolamento di attuazione dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9: Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni - Resto al Sud.»;



ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello Statuto della Regione siciliana, disciplina, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, le modalità di attuazione delle misure agevolative previste dal medesimo art. 17.

Art. 2.

Oggetto e requisiti

1. Ai soggetti beneficiari in Sicilia degli incentivi di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni è riconosciuto dall'anno 2020 ed entro il 31 dicembre 2022, a titolo di incentivo, un contributo, parametrato alle imposte di spettanza della Regione versate per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza, a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di tassa automobilistica per gli automezzi di loro proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, di imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili connessi allo svolgimento dell'attività.

2. Soggetti beneficiari degli incentivi di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni, si intendono, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2017, n. 174 «Regolamento concernente la misura incentivante "Resto al Sud" di cui all'art. 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123» le imprese costituite ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017 e successive modificazioni e integrazioni e risultate assegnatarie dell'agevolazione.

Art. 3.

Parametri per il calcolo del contributo

1. Il contributo è parametrato alle seguenti voci di imposte di spettanza della Regione versate per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza:

a) addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

b) tassa automobilistica per gli automezzi di loro proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'art. 1 del decreto-legge

20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti;

c) imposta di registro, ipotecaria e catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili ricadenti nel territorio regionale connessi allo svolgimento dell'attività.

2. Il contributo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni derivanti dall'applicazione del regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e successive modificazioni, nonché nel rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente stanziato, che costituisce il tetto di spesa da ripartire.

Art. 4.

Richiesta e riconoscimento del contributo

1. Per accedere al contributo i soggetti di cui al precedente art. 2 presentano, nel periodo compreso dal 15 maggio al 31 maggio di ciascun anno un'istanza all'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito, il cui modello e le modalità di presentazione, sono adottati entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente regolamento, con apposito provvedimento dell'Assessore regionale per l'economia, nel quale sono indicati gli identificativi dell'impresa, l'ubicazione dei locali dove si svolge l'attività economica, il settore di appartenenza, il limite di aiuto utilizzabile, l'ammontare complessivo del contributo richiesto. L'istanza deve, altresì, contenere, i seguenti elementi:

a) gli altri dati indicati nel provvedimento di approvazione del modello di istanza;


b) l'impegno ad accettare le disposizioni contenute nel regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e successive modificazioni;

c) l'indicazione, per importi di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, degli elementi indispensabili per la richiesta da parte dell'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito delle informazioni antimafia;

d) l'indicazione, nei casi previsti dall'art. 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni nonché dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, degli elementi indispensabili per la richiesta da parte dell'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito - del Documento unico di regolarità contributiva;

e) l'indicazione annua della stima dei seguenti versamenti annui delle imposte di cui al precedente art. 3, con riferimento all'anno nel quale l'istanza è presentata e ai due anni immediatamente successivi:

addizionale regionale (Sicilia) all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);



tassa automobilistica per gli automezzi di proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, ammessi al predetto beneficio;

imposta di registro, ipotecaria e catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili ricadenti nel territorio regionale connessi allo svolgimento dell'attività ammessa al beneficio di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni;

f) di essere soggetto beneficiario dell'agevolazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni e che non è stata disposta la revoca delle agevolazioni previste dal medesimo art. 1 del decreto-legge n. 91/2017.

2. Entro i successivi sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze di cui al comma 1 e al successivo art. 7, l'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, determina la percentuale massima del contributo spettante e pubblica sul sito internet istituzionale della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it) il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante in «de minimis». Tale pubblicazione costituisce comunicazione ai beneficiari del riconoscimento del contributo. I soggetti ammessi al contributo possono presentare nell'anno successivo una nuova istanza, escludendo/riducendo, a pena di inammissibilità, dalla nuova stima della pianificazione dei versamenti annui delle imposte la stima dei versamenti ammessi ad agevolazione indicati nella precedente istanza.

3. L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito potrà richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, se pertinente e necessaria ai fini istruttori.

4. L'utilizzo del contributo, il cui importo non deve essere superiore a quello indicato nell'istanza accolta in regime «de minimis», è consentito entro il terzo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e comunque entro i limiti dell'importo maturato in ragione dei versamenti annui delle imposte di cui al precedente art. 3 effettuati nell'anno nel quale l'istanza è stata presentata e nei due anni immediatamente successivi, comunicati annualmente nel mese di ottobre via PEC all'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito, mediante perizia giurata redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. In caso di incapienza, il contribuente può utilizzare il contributo residuo anche successivamente e, comunque non

oltre il quarto anno successivo a quello di presentazione dell'istanza. In ogni caso, il contributo è fruibile solo dalla data della comunicazione da parte dell'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito via PEC all'indirizzo indicato nella domanda di agevolazione:

a) della verifica, nei casi previsti dall'art. 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni nonché dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC);


b) per importi di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, ed ai sensi dell'art. 92, comma 5, del medesimo decreto legislativo, dell'acquisizione, dell'informazione antimafia liberatoria.

5. Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione nei limiti dell'importo riconosciuto dall'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stato comunicato dall'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito il riconoscimento del contributo stesso, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Per consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli di cui al periodo precedente, l'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato comunicato il riconoscimento del contributo, con i codici fiscali e i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche intervenute in detto mese. Con convenzione con l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i rapporti tra le Parti per la gestione operativa del predetto contributo da utilizzarsi in compensazione.

Art. 5.

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni previste dall'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in regime «de minimis» di cui al regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni sono cumulabili esclusivamente con altre agevolazioni concesse all'impresa a titolo di «de minimis», nei limiti dei massimali previsti dai regolamenti «de minimis». L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito provvede agli adempimenti relativi agli obblighi di interrogazione e di alimentazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui alla legge 29 luglio 2015, n. 115 e del decreto ministeriale 31 maggio 2017 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 6.

Monitoraggio e sanzioni

1. Il riconoscimento del contributo decade o è revocato dall'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito:

a) nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti;

b) in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni previste dal presente regolamento o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 2, comma 1, fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni sanzionatorie previste in ambito penale;

c) qualora venga accertato il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, dalla normativa statale e comunitaria richiamate dal medesimo articolo, nonché dei presupposti e delle condizioni previsti per la fruizione del contributo;

d) qualora sia stata disposta la revoca delle agevolazioni previste dall'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nei casi indicati al precedente comma 1 si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito maggiorato di interessi e sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi.

5. L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e nel presente regolamento.

6. L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito verifica con il soggetto gestore della misura agevolativa di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni, il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti nei confronti dei soggetti beneficiari della predetta misura e dell'eventuale adozione di provvedimenti di revoca totale o parziale, verificando, altresì, che gli automezzi di proprietà immatricolati in Sicilia, per i quali è stata versata alla Regione Sicilia la tassa automobilistica, sono strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso dal beneficio di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti.

7. I controlli in loco sono effettuati dall'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito presso le imprese beneficiarie delle agevolazioni. L'universo di riferimento per l'identificazione del campione da sottoporre ai controlli in loco è costituito dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni. Il campione da estrarre rappresenterà non meno del 10% dell'universo di riferimento. Il campione, rappresentativo del predetto universo di riferimento, è individuato con una metodologia mista, sulla base di criteri di ordine casuale e di rafforzamento dei controlli relativi a particolari categorie di imprese, tenuto conto anche delle indicazioni emerse dalle risultanze degli accertamenti d'ufficio.

8. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 5, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il soggetto beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi.

9. Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo, con la convenzione di cui all'art. 4, comma 5, sono concordate, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, le modalità telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni di cui all'art. 2, comma 1, utilizzate in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

10. Qualora l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dei propri poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei beneficiari, individua situazioni di non corretta fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 2, comma 1, provvede a comunicarlo all'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito che, previa verifiche per quanto di competenza, procede ai sensi del presente articolo.

11. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte dell'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito del contributo spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dall'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. Gli stessi soggetti beneficiari devono consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio, disposti dall'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito e dall'Agenzia delle entrate.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2020 la presentazione delle istanze di cui all'art. 4, comma 1, è effettuata a decorrere dal 15 dicembre ed entro il 31 dicembre.



Art. 8.

Norme finali

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 5 novembre 2020

MUSUMECI

*Assessore regionale
per l'economia*
ARMAO

(Omissis).

21R00091

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUG-018) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 5 0 8 *

€ 3,00

